

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo
CRESS@PEC.minambiente.it

Ministero della Cultura
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

EN.IT S.r.l.
enit2019@pec.it

p.c.

Provincia di Brindisi
provincia@cert.provincia.brindisi.it

Comune di Brindisi
ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

Comune di Mesagne
info@pec.comune.mesagne.br.it

Comune di Cellino San Marco
cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
ufficioparchi.regione@pec.rupar.puglia.it

Sezione Risorse Idriche
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it
servizio.foreste.fg@pec.rupar.puglia.it

Servizio Territoriale Foggia
upa.lecce@pec.rupar.puglia.it

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
Sede Puglia
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 – 70126 Bari
Tel: 080 540 4316 ; pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

ARPA Puglia

dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

ctva@pec.minambiente.it


Oggetto: [ID_VIP: 4806] D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. e L.R. 11/2001 e ss. mm. ii. – Procedura di VIA di competenza Statale relativo ad un parco eolico, denominato "Maffei", ricadente nel comune di Brindisi, composto da 11 aerogeneratori per una potenza complessiva di 48 MW.

Proponente EN. IT S.r.l.

Con riferimento all'oggetto si trasmette la Deliberazione di Giunta regionale del 22.11.2021, n. 1859.

**P.O. "Sviluppo Sostenibile - Procedure Ambientali Energie
Alternative – Coordinamento VIA - AIA"**

Dott. Gaetano Sassanelli



Sassanelli
Gaetano
30.11.2021
13:07:44
GMT+01:00

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 – 70126 Bari

Tel: 080 540 4316 ; pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



LOBOSCO
ANNA
23.11.2021
15:55:55
UTC



EMILIANO
MICHELE
24.11.2021
10:19:43
UTC



R E G I O N E P U G L I A

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **1859** del 22/11/2021 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: ECO/DEL/2021/00033

OGGETTO: [ID_VIP: 4806] D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. e L.R. 11/2001 e ss. mm. ii. – Procedura di VIA di competenza Statale relativo ad un parco eolico, denominato "Maffei", ricadente nel comune di Brindisi, composto da 11 aerogeneratori per una potenza complessiva di 48 MW. Proponente EN. IT S.r.l.

L'anno 2021 addì 22 del mese di Novembre, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:	Sono assenti:
Presidente Michele Emiliano	V.Presidente Raffaele Piemontese
Assessore Rosa Barone	
Assessore Massimo Bray	
Assessore Alessandro Delli Noci	
Assessore Sebastiano G. Leo	
Assessore Anna G. Maraschio	
Assessore Anna Maurodinoia	
Assessore Donato Pentassuglia	
Assessore Giovanni F. Stea	

Assiste alla seduta: il Segretario Generale Dott.ssa Anna Lobosco



**REGIONE
PUGLIA**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Codice CIFRA: ECO_DEL_2021_00033

**Oggetto: [ID_VIP: 4806] D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. e L.R. 11/2001 e ss. mm. ii. – Procedura di VIA di competenza Statale relativo ad un parco eolico, denominato "Maffei", ricadente nel comune di Brindisi, composto da 11 aerogeneratori per una potenza complessiva di 48 MW.
Proponente EN. IT S.r.l.**

L'Assessora alla Qualità dell'Ambiente Avv. Anna Grazia Maraschio, sulla base dell'istruttoria espletata dal Servizio V.I.A. e V.Inc.A., confermata dalla Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali Antonietta Riccio, riferisce quanto segue.

Con la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ed in particolare ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 6 co.4 della L. 8 luglio 1986 n. 349, il giudizio di compatibilità ambientale ai fini della pronuncia nei procedimenti interregionali di valutazione ambientale, è espresso dalla Giunta Regionale.

Sebbene all'art. 6 della L. 8 luglio 1986 n. 349 sia stato abrogato dal D. Lgs. 152/2006, per i procedimenti di competenza regionale relativi a progetti interregionali, l'espressione del parere regionale, giusta ratio dell'art. 19 della L.R. 11/2001, continua ad essere reso dalla Giunta regionale, avvalendosi dell'istruttoria tecnica svolta dall'Autorità competente in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, sentiti gli Enti ed Amministrazioni locali territoriali potenzialmente interessati nonché i soggetti competenti in materiale ambientale.

Pertanto, visto che:

- Con nota proprio prot. n. 11348 del 18.02.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_2485 del 19.02.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, (oggi Ministero della Transizione Ecologica) comunicava l'avvio del procedimento di VIA, ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., relativo al parco eolico in oggetto. In pari data, inoltre, la Direzione Generale provvedeva alla pubblicazione, sul Portale Ambientale del MATTM, dell'avviso al pubblico di cui art. 24 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.; comunicava, altresì, la decorrenza del termine di sessanta (60) giorni, a far data del 18.02.2020, per l'invio da parte delle Amministrazioni ed Enti interessati del proprio parere di competenza. (ex art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.);
- ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., il parere di competenza della Regione Puglia viene reso con provvedimento della Giunta regionale, avvalendosi dell'istruttoria tecnica svolta dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, anche mediante il coinvolgimento degli Enti locali territoriali interessati nonché degli altri soggetti competenti in materiale ambientali, la Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali, preso atto dell'avvio del procedimento di VIA di competenza statale in epigrafe, nonché della richiesta da parte del MATTM del parere di competenza delle Amministrazioni e degli Enti pubblici interessati, con nota prot. n. AOO_089_3815 del 17.03.2020, chiedeva alle Amministrazioni interessate ed agli Enti con competenza in materia ambientale l'espressione del parere di propria competenza, nel termine di quindici (15) giorni dal ricevimento della stessa.

Rilevato che:

- con nota del 25.03.2020 prot. n. 30287, acquisita al prot. n. AOO_089_4126 del 25.03.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Comune di Brindisi chiedeva integrazioni documentali ai fini dell'espressione del proprio parere di competenza;

- con nota del 14.04.2020 prot. n. 3649, acquisita al prot. n. AOO_089_4796 del 14.04.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, la Sezione Risorse Idriche inviava il proprio nulla osta alla realizzazione dell'intervento in oggetto;
- con pec del 20.04.2020 (nota prot. n. 16627 del 17.04.2020), acquisita al prot. n. AOO_089_4974 del 21.04.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, l'UPA Brindisi inviava il proprio parere non favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto;
- con nota del 20.05.2021 prot. n. 17502, acquisita al prot. n. AOO_089_7577 del 20.05.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Ministero della Cultura – Direzione generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio comunicava al proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10bis della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii.;
- con nota del 25.05.2021 prot. n. 38448, acquisita al prot. n. AOO_089_7872 del 25.05.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, l'ARPA Puglia – DAP Brindisi inviava il proprio parere di competenza non favorevole.

Preso atto del Parere Tecnico Definitivo espresso dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrale e sostanziale a cui si rimanda, dal quale si evince – per tutte le motivazioni e considerazioni tecniche ivi riportate - che gli impatti attribuibili al progetto in oggetto siano tali da produrre effetti significativi e negativi e che, pertanto, il giudizio di compatibilità ambientale sia negativo.

Considerato che il Parere Tecnico espresso dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia è stato formulato sulla scorta:

- o del parere, giusto prot. n. AOO_089_10646 del 14.07.2021, espresso dal Comitato Tecnico Regionale per la valutazione di impatto ambientale in qualità di organo tecnico consultivo dell'autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale, che svolge, ex art. 28 co. 1 bis lett. b) della L.R. 11/2001 e smi, attività di supporto tecnico e giuridico nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza regionale e anche per la valutazione dei piani e dei programmi di competenza statale interregionale e transfrontaliera;
- o dei contributi degli Enti ed Amministrazioni locali territoriali potenzialmente interessati e dei soggetti competenti in materiale ambientale;
- o dell'istruttoria tecnica amministrativa condotta dal Servizio VIA e VInCA.

Ritenuto che alla luce delle risultanze istruttorie come sopra riportate, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per procedere, per quanto di competenza, all'espressione del parere di compatibilità ambientale della Regione Puglia nell'ambito del procedimento di VIA di competenza statale (ex art.23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.).

Dato atto che la presente proposta deliberativa riveste carattere di urgenza stante la necessità di provvedere alla emissione del parere della Regione Puglia, entro i termini di legge declinati dal D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss. mm. ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell’istruttoria innanzi illustrate, ai sensi della L.R. 7/97, art. 4 comma 4 lettera k) e dell’art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui al D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii..

1. **Di esprimere** ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e dell’art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., **giudizio negativo di compatibilità ambientale** relativo al parco eolico, denominato "Maffei", ricadente nel comune di Brindisi, composto da 11 aerogeneratori ed una potenza complessiva pari a 48 MW, proposto dalla società EN.IT S.r.l. con sede legale in Via Francia, 21/C – Verona, per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato quale parte integrante e sostanziale.
2. **Di precisare** che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell’ambito della procedura di VIA di competenza statale di che trattasi.
3. **Di richiedere**, in caso di esito favorevole del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale, siano prescritte nel Decreto di VIA, ai sensi del D. M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall’intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.
4. **Di trasmettere** la presente deliberazione - ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Ministero della Transizione Ecologica, al Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, alla società proponente, alle Amministrazioni ed Enti interessati coinvolti dalla Regione Puglia nonché al Segretario della Giunta Regionale.
5. **Di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale alla Sezione “*Amministrazione trasparente*” del sito web istituzionale.

6. **Di stabilire** che, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

I sottoscritti attestano che il procedimento amministrativo loro affidato è stata espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria, nonché delle disposizioni dirigenziali di cui alla DD n. 176/2020, che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

P.O. "Sviluppo Sostenibile - Procedure Ambientali Energie Alternative – Coordinamento VIA - AIA";
Dott. Gaetano Sassanelli



Sassanelli
Gaetano
03.09.2021
12:29:52
GMT+01:00

La Dirigente *ad interim* del Servizio VIA e VInCA
Dott.ssa Mariangela Lomastro



LOMASTRO
MARIANGELA
03.09.2021
11:51:00
UTC

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio



Riccio
Antonietta
03.09.2021
12:40:42
GMT+00:00

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione osservazioni ai sensi dell'art. 18 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0".

Il Direttore del Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana
Ing. Paolo Francesco Garofoli



Garofoli Paolo
Francesco
03.09.2021
16:55:13
GMT+01:00

L'Assessora alla Qualità dell'Ambiente e Territorio

Dott.ssa Anna Grazia Maraschio



MARASCHIO
ANNAGRAZIA
06.09.2021 08:34:41
UTC

LA GIUNTA

- **udita** la relazione e la conseguente proposta dell'Assessora all'Ambiente e Territorio;
- **viste** le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

1. **Di esprimere** ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. e dell'art. 20 della L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii., **giudizio negativo di compatibilità ambientale** relativo al parco eolico, denominato "Maffei", ricadente nel comune di Brindisi, composto da 11 aerogeneratori ed una potenza complessiva pari a 48 MW, proposto dalla società EN.IT S.r.l. con sede legale in Via Francia, 21/C – Verona, per le motivazioni riportate nel parere tecnico allegato quale parte integrante e sostanziale.
2. **Di precisare** che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di VIA di competenza statale di che trattasi.
3. **Di richiedere**, in caso di esito favorevole del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale, siano prescritte nel Decreto di VIA, ai sensi del D. M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.
4. **Di trasmettere** la presente deliberazione - ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali, al Ministero della Transizione Ecologica, al Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, alla società proponente, alle Amministrazioni ed Enti interessati coinvolti dalla Regione Puglia nonché al Segretario della Giunta Regionale.
5. **Di pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P. nonché sul Portale Regionale alla Sezione "*Amministrazione trasparente*" del sito web istituzionale.
6. **Di stabilire** che, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e ss. mm. ii, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA	IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
-----------------------------------	-----------------------------------

ALLEGATO
CODICE CIFRA ECO_DEL_2021_00033

Parere Tecnico

Ex art. 7 co. 3 dell'Allegato alla DGR 2100/2019

Oggetto: [ID_VIP: 5028] D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. e L.R. 11/2001 e ss. mm. ii. – Procedura di VIA di competenza Statale relativo ad un parco eolico, denominato "Maffei", ricadente nel comune di Brindisi, composto da 11 aerogeneratori per una potenza complessiva di 48 MW. Proponente EN. IT S.r.l.

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e Vinca

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*" ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "*Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali*".

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs.30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*";

VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*".

VISTO l'art.18 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" ed il Reg. 2016/679/UE.

VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto "*Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*".

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe.

VISTA la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio.

VISTA la Determina n. 11 del 13 maggio 2020 della Direzione del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione con cui è stato conferito l'incarico di direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA alla Dott.ssa Mariangela Lomastro.

VISTA la Determina dirigenziale n. 176 del 28/05/2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali recante "*Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi Afferenti*".



VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

VISTO la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: *"Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della G.R.."*;

VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 2 del 28/01/2021 avente oggetto: *Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 "Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio"*;

VISTA la D.G.R. n. 674 del 26/04/2021 avente oggetto: *"Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sez. di Dip. della Giunta reg.le. Atto di indirizzo al Direttore del Dip. Risorse Fin. e Strum., Pers. ed Organizz. per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale"*.

VISTA la D.G.R. n. 678 del 26/04/2021 avente oggetto: *"Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana"*.

VISTO la Determinazione Dirigenziale n. 13 del 29/04/2021 avente oggetto: *"Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale." - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio"*.

VISTO la Determina n.00002 del 28/01/2021 codice cifra 006/DIR/2021/00002 avente oggetto: *Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.85 "Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta Regionale – Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio"*;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto *"Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo*



Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale.

VISTA la Determinazione Dirigenziale del 01.07.2021, n. 4 "Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale: Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio."

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 01 settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale", con la quale la Giunta regionale ha prorogato gli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale in scadenza al 31 agosto 2021, ancorché conferiti ad interim, alla data del 30 settembre 2021 o, qualora antecedente, alla data di affidamento degli stessi, e ha dato indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione di procedere alla proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi della Giunta regionale, in scadenza al 31 agosto 2021, compresi quelli conferiti ad interim, fino alla data di conferimento degli stessi e comunque non oltre il 31 ottobre 2021.

VISTA la Determinazione Dirigenziale del 01.09.2021, n. 7 avente ad oggetto "Deliberazione della Giunta regionale 1° settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale", con la quale il Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale del 01 settembre 2021, n. 1424, ha prorogato gli incarichi di direzione in essere dei Servizi della Giunta regionale, in scadenza al 31 agosto 2021, compresi quelli conferiti ad interim, come individuati ai punti 1, 2, e 4 della determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione 31 marzo 2020, n. 7, fino alla data di conferimento degli stessi e comunque non oltre il 31 ottobre 2021.

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 20 agosto 2012 n.24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali";



- la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 *“Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”*;
- la DGR 24 luglio 2018, n. 1362 *“Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006”*.
- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 *“Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale”*
- il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 *“Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164” (G.U. n. 183 del 7 agosto 2017).*

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., la L.R. 11/2001 e ss. mm. ii. e il del R.R. 07/2008.

CONSIDERATO CHE:

- Con nota proprio prot. n. 11348 del 18.02.2020, acquisita al prot. n. AOO_089_2485 del 19.02.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, (oggi Ministero della Transizione Ecologica) comunicava l’avvio del procedimento di VIA, ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., relativo al parco eolico in oggetto. In pari data, inoltre, la Direzione Generale provvedeva alla pubblicazione, sul Portale Ambientale del MATTM, dell’avviso al pubblico di cui art. 24 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.; comunicava, altresì, la decorrenza del termine di sessanta (60) giorni, a far data del 18.02.2020, per l’invio da parte delle Amministrazioni ed Enti interessati del proprio parere di competenza. (ex art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.);
- il Servizio VIA e VinCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, in qualità di autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale, con nota AOO_089_3815 del 17.03.2020, chiedeva agli Enti ed Amministrazioni locali territoriali, potenzialmente interessati, nonché ai soggetti competenti in materia ambientale l’espressione del parere di competenza.

Visti i pareri acquisiti agli atti, di seguito riportati:

- **Comune di Brindisi:** nota del 25.03.2020 prot. n. 30287, acquisita al prot. n. AOO_089_4126 del 25.03.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- **Sezione Risorse Idriche:** nota del 14.04.2020 prot. n. 3649, acquisita al prot. n. AOO_089_4796 del 14.04.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- **UPA Brindisi:** pec del 20.04.2020 (nota prot. n. 16627 del 17.04.2020), acquisita al prot. n. AOO_089_4974 del 21.04.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali;



- **Ministero della Cultura – Direzione generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio:** nota del 20.05.2021 prot. n. 17502, acquisita al prot. n. AOO_089_7577 del 20.05.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- **ARPA Puglia – DAP Brindisi:** nota del 25.05.2021 prot. n. 38448, acquisita al prot. n. AOO_089_7872 del 25.05.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

ACQUISITO il parere, prot. n. AOO_089_10646 del 14.07.2021, espresso dal Comitato Tecnico Regionale per la valutazione di impatto ambientale in qualità di organo tecnico consultivo dell'autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale, che svolge, ex art. 28 co. 1 bis lett. b) della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii., attività di supporto tecnico e giuridico nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza regionale e anche per la valutazione dei piani e dei programmi di competenza statale interregionale e transfrontaliera.

VALUTATA la documentazione progettuale prodotta dal Proponente e consultabile sul Portale Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali.

TENUTO DEBITAMENTE CONTO:

- delle informazioni raccolte e delle osservazioni e dei contributi pervenuti.

PRESO ATTO:

- dei pareri delle Amministrazioni, degli Enti territoriali e degli Enti pubblici e delle osservazioni acquisite, tutti conservati presso la Sezione Autorizzazioni Ambientali ed allegati al presente Parere Tecnico;
- del parere definitivo espresso dal Comitato VIA regionale, acquisito al prot. n. AOO_089_10646 del 14.07.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, parte integrante e sostanziale del presente parere tecnico.

VISTE:

- le scansioni procedurali svolte per il procedimento in oggetto;
- l'attività istruttoria svolta dal Servizio VIA e VINCA della Regione Puglia.

RITENUTO CHE, attese le scansioni procedurali svolte, sussistano i presupposti per procedere con la formulazione di un parere tecnico inerente al giudizio di compatibilità ambientale nell'ambito del procedimento statale per il rilascio del provvedimento di VIA (ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.).

Tutto ciò premesso, ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. ii., della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii.i e, sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n.07, dal Comitato Regionale di V.I.A, di tutti i contributi espressi dagli



Enti ed Amministrazioni a vario titolo coinvolti nel procedimento, dell'istruttoria amministrativa resa dal Servizio VIA e VinCA della Regione Puglia

ESPRIME

parere non favorevole di compatibilità ambientale relativo al parco eolico, denominato "Maffei", ricadente nel comune di Brindisi, composto da 11 aerogeneratori ed una potenza complessiva pari a 48 MW, proposto dalla società EN.IT S.r.l. con sede legale in Via Francia, 21/C – Verona, nell'ambito del procedimento di VIA di competenza statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii, per le motivazioni riportate nel parere del Comitato VIA regionale, allegato quale parte integrante e sostanziale, nonché dei pareri resi dalle Amministrazioni ed Enti con competenza in materia ambientale, anch'essi allegati al presente parere tecnico del Servizio VIA e VinCA. per farne parte integrante e sostanziale.

Sono parte integrante e sostanziale del presente parere tecnico e, pertanto, allo stesso allegati:

- o **Comitato VIA**, parere prot. n. AOO_089_10646 del 14.07.2021;
- o **Comune di Brindisi**: nota del 25.03.2020 prot. n. 30287, acquisita al prot. n. AOO_089_4126 del 25.03.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- o **Sezione Risorse Idriche**: nota del 14.04.2020 prot. n. 3649, acquisita al prot. n. AOO_089_4796 del 14.04.2020 della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- o **UPA Brindisi**: pec del 20.04.2020 (nota prot. n. 16627 del 17.04.2020), acquisita al prot. n. AOO_089_4974 del 21.04.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- o **Ministero della Cultura – Direzione generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio**: nota del 20.05.2021 prot. n. 17502, acquisita al prot. n. AOO_089_7577 del 20.05.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- o **ARPA Puglia – DAP Brindisi**: nota del 25.05.2021 prot. n. 38448, acquisita al prot. n. AOO_089_7872 del 25.05.2021 della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

Il Responsabile del Procedimento

P.O. "Sviluppo Sostenibile - Procedure Ambientali Energie

Alternative – Coordinamento VIA - AIA"

Dott. Gaetano Sassanelli



Sassanelli
Gaetano
23.09.2021
12:43:49
GMT+01:00

Dirigente a.i. del Servizio VIA e VinCA

Dott.ssa Mariangela Lomastro
LOMASTRO
MARIANGELA
23.09.2021
13:28:00 UTC





Parere definitivo espresso nella seduta del 14/07/2021

ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BURP n. 86 *suppl.* del 28.06.2018

Procedimento: ID VIP 5028: VIA Ministeriale

VincA: NO SI

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo NO SI

Oggetto: Impianto Eolico composto da n.11 aerogeneratori aventi una potenza complessiva di 48 MW nel Comune di Brindisi (BR) alla Località "Maffei"

Tipologia: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All.II p.to 2 (*impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW*)

Proponente: EN.IT S.r.l.

Verona (VR), Via Francia 21/C, 37135

1. Istruttoria tecnica così come prevista dall'art.4 del R.R. 07/2018

1.1 Elenco elaborati esaminati

Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali: VAS – VIA – AIA" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (<https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7339/10614>), sono di seguito elencati:

	Titolo	Sezione	Codice elaborato	Data
1)	Allegati cartografici di analisi di compatibilità con PPTR	Documentazione generale	36PVT59-AnalisiPPTR	01/11/2019
2)	Relazione preliminare di rischio archeologico	Documentazione generale	36PVT59-DocumentazioneSpecialistica-01	01/11/2019
3)	Relazione di compatibilità con il paesaggio agrario	Documentazione generale	36PVT59-RelazionePaesaggioAgrario	01/11/2019
4)	Relazione paesaggistica	Documentazione generale	36PVT59-RelazionePaesaggistica	01/11/2019
5)	Visuali panoramiche_01	Documentazione generale	36PVT59-RelazionePaesaggisticaElabAnalisi-01	01/11/2019
6)	Visuali panoramiche_02	Documentazione generale	36PVT59-RelazionePaesaggisticaElabAnalisi-02	01/11/2019
7)	Visuali panoramiche_03	Documentazione	36PVT59-	01/11/2019

	Titolo	Sezione	Codice elaborato	Data
		generale	RelazionePaesaggisticaElabAnalisi-03	
8)	Visuali panoramiche_04	Documentazione generale	36PVT59-RelazionePaesaggisticaElabAnalisi-04	01/11/2019
9)	Visuali panoramiche_05	Documentazione generale	36PVT59-RelazionePaesaggisticaElabAnalisi-05	01/11/2019
10)	Visuali panoramiche_06	Documentazione generale	36PVT59-RelazionePaesaggisticaElabAnalisi-06	01/11/2019
11)	Planimetria con aree contermini	Documentazione generale	36PVT59-RelazionePaesaggisticaElabProg-01	01/11/2019
12)	Mappa dell'intervisibilità teorica del parco eolico	Documentazione generale	36PVT59-RelazionePaesaggisticaElabProg-02	01/11/2019
13)	Mappa dell'intervisibilità cumulativa	Documentazione generale	36PVT59-RelazionePaesaggisticaElabProg-03	01/11/2019
14)	Relazione pedoagronomica	Documentazione generale	36PVT59-RelazionePedoagronomica	01/11/2019
15)	Relazione di compatibilità con PPTR	Documentazione generale	36PVT59-RelazionePPTR	01/11/2019
16)	Allegati cartografici allo Studio di impatto ambientale	Documentazione generale	36PVT59-SIA-Allegati	01/11/2019
17)	Studio di impatto ambientale	Documentazione generale	36PVT59-StudioFattibilitaAmbientale	01/11/2019
18)	Relazione idrologica-idraulica	Documentazione generale	36PVT59-Studioldrologicoldraulico	01/11/2019
19)	Inserimento urbanistico - PRG Comune di Brindisi	Documentazione generale	36PVT59-StudioInserimentoUrbanistico	01/11/2019
20)	ANALISI SWOT	Documentazione integrativa volontaria	36PVT59	25/05/2017
21)	Nota Trasmissione Integrazioni volontarie del 22/04/2020	Documentazione integrativa volontaria	MATTM/2020/28300	22/04/2020
22)	Integrazioni volontarie del 21/04/2020 - 36PVT59_SIA	Documentazione integrativa volontaria	ALL.1	01/04/2020
23)	Impatti cumulativi	Documentazione integrativa volontaria	36PVT59	25/05/2017
24)	Calcoli preliminari degli impianti elettrici	Elaborati di Progetto	36PVT59-CalcoliPreImpianti	01/11/2019
25)	Calcoli preliminari delle strutture	Elaborati di Progetto	36PVT59-CalcoliPreStrutture	01/11/2019
26)	Inquadramento dell'impianto su base catastale	Elaborati di Progetto	36PVT59-Catasto	01/11/2019
27)	Computo metrico estimativo	Elaborati di Progetto	36PVT59-ComputoMetrico	01/11/2019
28)	Corografia dell'area	Elaborati di Progetto	36PVT59-Corografia	01/11/2019
29)	Cartografia di inquadramento dell'impianto su base CTR	Elaborati di Progetto	36PVT59-CTR	01/11/2019
30)	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli impianti tecnici	Elaborati di Progetto	36PVT59-Disciplinare	01/11/2019
31)	Relazione di studio acustico	Elaborati di Progetto	36PVT59-DocumentazioneSpecialistica-02	01/11/2019
32)	Relazione di studio elettromagnetico	Elaborati di Progetto	36PVT59-DocumentazioneSpecialistica-03	01/11/2019

	Titolo	Sezione	Codice elaborato	Data
33)	Relazione sulla gittata massima in caso di rottura	Elaborati di Progetto	36PVT59-DocumentazioneSpecialistica-04	01/11/2019
34)	Verifica preventiva del rischio di ordigni bellici	Elaborati di Progetto	36PVT59-DocumentazioneSpecialistica-07	01/11/2019
35)	Fondazione tipo e schema impianto di terra aerogeneratore	Elaborati di Progetto	36PVT59-Fondazione-aerogeneratore-impiantoterra	01/11/2019
36)	Inquadramento SSE di trasformazione	Elaborati di Progetto	36PVT59-InquadramentoSSE-	01/11/2019
37)	Planimetria generale dell'impianto su ortofoto con interdistanze tra gli aerogeneratori	Elaborati di Progetto	36PVT59-Interdistanze	01/11/2019
38)	Layout, particolari e tipici SSE	Elaborati di Progetto	36PVT59-Layout-particolari-tipici-SSE	01/11/2019
39)	Piano particellare di esproprio	Elaborati di Progetto	36PVT59-PianoEsproprio	01/11/2019
40)	Pianta piazzola temporanea e definitiva	Elaborati di Progetto	36PVT59-Pianta-piazzole	01/11/2019
41)	Piante e prospetti aerogeneratore	Elaborati di Progetto	36PVT59-Piante-e-prospetti-aerogeneratore	01/11/2019
42)	Planimetria particellare di esproprio	Elaborati di Progetto	36PVT59-PlanimetriaEsproprio	01/11/2019
43)	Planimetria con tracciato viabilità	Elaborati di Progetto	36PVT59-Planimetria-Viabilita	01/11/2019
44)	Profili longitudinali delle strade	Elaborati di Progetto	36PVT59-Profili-longitudinali-Strade	01/11/2019
45)	Quadro economico	Elaborati di Progetto	36PVT59-QuadroEconomico	01/11/2019
46)	Relazione di studio anemologico	Elaborati di Progetto	36PVT59-Relazione-di-studio-anemologico	01/11/2019
47)	Relazione geologica	Elaborati di Progetto	36PVT59-RelazioneGeologica	01/11/2019
48)	Relazione tecnico-descrittiva	Elaborati di Progetto	36PVT59-RelazioneTecnica	01/11/2019
49)	Rilievo planoaltimetrico	Elaborati di Progetto	36PVT59-RilievoPlanoaltimetrico	01/11/2019
50)	Schema unifilare impianto	Elaborati di Progetto	36PVT59-SchemaUnifilare	01/11/2019
51)	Sezione tipo cavo AT	Elaborati di Progetto	36PVT59-SezioneCavoAT	01/11/2019
52)	Sezioni tipo strade e cavidotti	Elaborati di Progetto	36PVT59-Sezioni-Strade-Cavidotti	01/11/2019
53)	Sintesi non tecnica	Sintesi non Tecnica	36PVT59-SNT	01/11/2019
54)	Piano utilizzo terre e rocce da scavo	Piano di utilizzo dei materiali di scavo	36PVT59-DocumentazioneSpecialistica-06	01/11/2019
55)	Osservazioni del 03/04/2020 - Città di Brindisi	Osservazioni del Pubblico	MATTM/2020/23991	03/04/2020
56)	Osservazioni del Comune di Brindisi in data 09/04/2020	Osservazioni del Pubblico	MATTM-2020-0025619	09/04/2020
57)	Osservazioni del 24/03/2020 - Città di Brindisi	Osservazioni del Pubblico	Prot_Par 0030287 del 25-03-2020 - Documento EN.IT _MAFFEI_MINISTERO Richiesta integrazioni	24/03/2020
58)	Osservazioni del DIPARTIMENTO Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale – sez. Risorse Idriche della Regione Puglia.	Osservazioni del Pubblico	AOO_075_10.04.2020_0003649_firmato_signed	10/04/2020
59)	Osservazioni del Comune di Mesagne (BR) in data 01/04/2020	Osservazioni del Pubblico	OSSERVAZIONI per la regione Puglia parco eolico Maffei_signed	01/04/2020
60)	Osservazioni del Dip. Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sez. Coordinamento Servizi Territoriali – Servizio Territoriale TA -	Osservazioni del Pubblico	Procedura di Via - Realizzazione di un parco eolico costituito da 11 aerogeneratori da realizzare nel	17/04/2020

	Titolo	Sezione	Codice elaborato	Data
	BR		Comune di Brindisi- EN.IT Srl - Parere	
61)	Osservazioni del Dip. Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e paesaggio - Sezione urbanistica - Servizio osservatorio abusivismo e usi Civici	Osservazioni del Pubblico	prof_10849_2020-11-12	12/11/2020

1.2 Inquadramento territoriale ed indicazione degli eventuali vincoli ambientali e paesaggistici

Inquadramento

Il progetto in esame prevede la realizzazione di un impianto eolico costituito da 2 sottocampi per un totale di 11 turbine installate aventi potenza complessiva pari a 48 MW e relative opere di connessione alla RTN da ubicare nel Comune di Brindisi, in località extraurbana denominata "Maffei".

L'energia prodotta dagli aerogeneratori sarà raccolta dalla cabina di consegna d'impianto, dotata di trasformatore MT/AT, da realizzarsi in adiacenza alla stazione di consegna Terna ubicata ugualmente nel territorio del comune di Brindisi in località Maffei.

Il sito interessato alla realizzazione dell'impianto si sviluppa nel territorio del Comune di Brindisi (Br), in località "Maffei", ed è raggiungibile attraverso le strade provinciali 79 e 80 che si diramano dalla strada provinciale 43 di Brindisi, oltre che dalla strada statale 16.

Valutazione di coerenza con il PPTR

L'area di intervento è riconducibile all'Ambito territoriale n.9 – La campagna brindisina del PPTR, descritto come uniforme bassopiano compreso tra i rialti terrazzati delle Murge a nord-ovest e le deboli alture del Salento settentrionale a sud. Si caratterizza, oltre che per la quasi totale assenza di pendenze significative e di forme morfologiche degne di significatività, per l'intensa antropizzazione agricola del territorio e per la presenza di zone umide costiere.

La figura territoriale del brindisino coincide con l'ambito di riferimento, caso unico nell'articolazione in figure degli ambiti del PPTR, pertanto l'area di impianto è collocata all'interno della figura territoriale 9.1 denominata Campagna irrigua della piana brindisina.

La verifica delle possibili interferenze con il sistema delle tutele del PPTR effettuata nel SIA, riporta che:

- Relativamente alla struttura antropica e storico culturale, gli aerogeneratori non interferiscono con le aree tutelate e vincolate dal PPTR. Lo stesso vale per il cavidotto interrato, che solo nel tratto di collegamento tra la WTG 5A e WTG 5B lambisce l'area di rispetto della segnalazione architettonica denominata Masseria Patocchi; e che l'intervento è perfettamente coerente con le componenti culturali ed insediative individuate dal PPTR.
- Analizzando le componenti dei valori percettivi, si verifica come nell'area vasta non esistano con visuali la cui immagine è storicizzata, e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica; mentre sono presenti due strade a valenza paesaggistica: la strada statale 16 e la strada provinciale 81 nei pressi dell'agglomerato di Tutarano;
- Effettuando una sovrapposizione del layout di impianto con la cartografia appartenente alla struttura idro-geo-morfologica del PPTR si deduce che nessuno degli aerogeneratori, intercetta aree individuate dal PPTR come Beni Paesaggistici o come Ulteriori Contesti. L'unica interferenza esistente è quella rappresentata dall'intersezione in alcuni tratti del cavidotto interrato denominato "Fiume grande" e con "Canale Foggia di Rau".
- Relativamente alla Struttura ecosistemica e ambientale, nel SIA viene riportato che le turbine non ricadono in aree protette o siti naturalistici SIC e ZPS, mentre un breve tratto di cavidotto interrato attraversa, percorrendo la strada comunale n. 55, la Riserva Naturale Regionale Orientata denominata Boschi di Santa Teresa e dei Lucci. Inoltre viene segnalata la presenza di altre componenti appartenenti alla struttura botanico-vegetazionale così come definita dal Piano. Precisamente nell'area interessata ovvero "piccole aree individuate come "Boschi", Bene Paesaggistico definito all'art.58 comma 1 delle NTA.

Valutazione di coerenza con il PAI

Nel SIA, viene riportato che attraverso l'analisi delle ultime perimetrazioni del PAI (aggiornate con delibere del Comitato Istituzionale del 27/02/2017) su cartografia ufficiale consultabile in maniera interattiva tramite il

WebGIS dell'AdB Puglia, è possibile asserire che il sito di interesse non rientra in alcuna delle zone classificate del PAI.

Sempre nel SIA è evidenziato che dalla sovrapposizione dell'area di interesse sulla carta idrogeomorfologica si verifica che le aste idrografiche più vicine, corsi d'acqua episodici, interferiscono in alcuni tratti con il percorso del cavidotto interrato, pertanto vi è la necessità di redigere lo studio di compatibilità idrologica ed idraulica per l'area di intervento.

Valutazione di coerenza con il Piano di Tutela delle Acque

Nel SIA, viene riportato che dall'analisi delle tavole allegate al Piano di Tutela delle Acque, emerge che l'intervento non interessa alcuna area tra quelle individuate dal Piano come Zona di Protezione Speciale Idrogeologica; e che l'area vasta indagata, appartenente all'acquifero carsico del Salento, come prevedibile è individuata come "Area vulnerabile da contaminazione salina", nella tavola B "Area di vincolo d'uso degli acquiferi" e che comunque la realizzazione dell'impianto non prevede in alcun modo l'apertura di nuovi pozzi; non sarà fatto uso di alcuna sostanza chimica; e pertanto l'intervento proposto è quindi del tutto compatibile con il Piano di Tutela delle Acque.

Valutazione di coerenza con il sistema della Aree protette e Rete Natura 2000

Nel SIA, viene riportato che l'impianto oggetto di studio non rientra in alcuna Area Protetta, e che l'area è ubicata:

- ad una distanza di circa 150 mt dalla Riserva naturale regionale orientata Boschi di Santa Teresa e dei Lucci, istituito con L.R. n. 23 del 23.12.02, il cui Ente Gestore è la Provincia di Brindisi.
- ad una distanza notevolmente maggiore, pari a 4000 mt circa dalla Riserva naturale regionale orientata Bosco di Cerano, istituita con L.R. n. 26 del 23.12.02, anch'essa gestita dalla Provincia di Brindisi.

Ed ancora che le turbine non ricadono in aree protette, mentre un breve tratto di cavidotto interrato attraversa, percorrendo la strada comunale n. 55, la Riserva Naturale Regionale Orientata denominata Boschi di Santa Teresa e dei Lucci (le turbine più prossime al limite della riserva sono la WTG 4A distante 160 m e la WTG 5A distante 150 m).

Valutazione di coerenza con il Piano di zonizzazione acustica

Nel SIA, viene riportato che il Comune di Brindisi (BR) ha provveduto alla classificazione del territorio comunale in zone acusticamente omogenee secondo quanto sancito dalla Legge Quadro sull'inquinamento Acustico, n. 447/95, e che l'impianto da realizzare sarà ubicato in zona agricola di classe III (tipo misto) e che pertanto, in conformità a quanto previsto dal D.lgs 387/2003 all'art. 12, la realizzazione di impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile è possibile in aree tipizzate come agricole dagli strumenti urbanistici comunali vigenti.

Valutazione degli impatti cumulativi

Nello SIA, relativamente alla valutazione degli impatti cumulativi con altri impianti FER viene evidenziata la presenza nell'area di indagine assunta ai sensi della DG 2122, di diversi altri impianti eolici realizzati nel Comune di Brindisi e di San Pietro Vermotico (5 aereogeneratori), e di altri impianti in valutazione: Apulia Eolica srl della potenza di 46 MW; Tozzi Green S.p.A. con 10 aerogeneratori di potenza complessiva di 34,5 MW; E.on Climate & Renewables Italia S.r.l. con potenza complessiva pari a 66 MW localizzato nei comuni di Mesagne); mentre relativamente ad impianti fotovoltaici, sono segnalati gli impianti esistenti denominati Rete Verde 19 srl; Rete Verde 19 srl (43,4 MW).

Valutazione della percezione visiva

Nel SIA, al fine di valutare la visibilità dell'impianto dai punti sensibili sono stati effettuati dei fotoinserimenti, tratti in prossimità dei seguenti punti ritenuti maggiormente sensibili:

- strada a valenza paesaggistica SS16;
- strada a valenza paesaggistica SP81;
- centro abitato di Mesagne;
- centro abitato di Brindisi.

Le conclusioni sulla percezione visiva dell'impianto riporta che "considerata l'orografia del sito, la sua attuale destinazione d'uso, le sue caratteristiche ante operam, si può cautelativamente classificare l'impatto sulla componente in esame come di media intensità e di lunga durata".

1.3 Descrizione dell'intervento

1.3.1 I generatori eolici

Il progetto in corso di esame prevede la realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, costituito da 11 aerogeneratori - ciascuno di potenza nominale pari a

4,350 kW – per una potenza complessiva di 48 MW (cfr. elaborato *36PVT59_RelazioneTecnica.pdf*, pag. 13) – aventi altezza massima punta pala fino a 200 metri, asse del rotore a 115 m dal piano di campagna e diametro del rotore pari a 170 m (si veda l'elaborato *36PVT59_Piante_e_prospetti_aerogeneratore.pdf*), comprese le relative opere di connessione alla rete ed infrastrutture indispensabili alla costruzione ed al funzionamento dell'impianto. Gli aerogeneratori saranno retti da torri tubolari in acciaio rese solidali alla fondazione - indiretta, con 16 pali da 25 m - mediante un collegamento flangiato con una gabbia circolare di tirafondi in acciaio inglobati nel dado di fondazione all'atto del getto.

si rileva che l'intervento in argomento interessa una vasta area, censita catastalmente ai fogli di mappa n. 149, 150, 151, 152, 153, 158, 159, 160, 162, 163, 165, 177, 180 e 183 del Catasto Terreni del Comune di Brindisi (BR). L'impianto eolico, composto da n.11 aerogeneratori, sarà installato nel Comune di Brindisi, Località "Maffei" e identificato attraverso le seguenti coordinate geografiche: Latitudine 40°33'26.97"N, Longitudine 17°55'50.47"E, distante circa 7 km in linea d'aria dalla città di Brindisi e circa 9 km dalla città di Mesagne, e raggiungibile attraverso le Strade Provinciali SP79, SP43, SP80 e la Strada Statale SS16.

Si riportano di seguito le coordinate ed i dati catastali di ciascun WTG:

WTG	Foglio	Particella
1A	149	269
2A	150	177
3A	150	27
4A	158	70
5A	158	36
1B	150	62
2B	152	181
3B	153	142
4B	153	46
5B	159	61
6B	153	315

La stazione di trasformazione MT/AT sarà ubicata alla particella catastale 416, foglio 177 di Brindisi.

1.3.2 Opere di connessione

I singoli WTG saranno connessi tra loro e con la sottostazione elettrica mediante cavidotti interrati. Nell'individuazione del tracciato del cavidotto di connessione alla soluzione individuata dalla STMG, si è cercato di impiegare il medesimo tracciato della viabilità interna per quanto concerne la connessione tra le turbine. Per il tratto di cavidotto di collegamento tra l'impianto e la SE è stato ipotizzato di seguire la viabilità pubblica, evitare centri abitati e minimizzare l'occupazione di nuovi terreni non interessati da altre opere riguardanti l'impianto. La distanza tra la sottostazione utente ed il parco eolico sarà pari a circa 4 km, in linea d'aria, e comporterà la realizzazione di un cavidotto MT di utenza di connessione tra le WTG e la sottostazione utente, costituito da 4 linee MT in arrivo dagli aerogeneratori come riportato nell'Elaborato Grafico Corografia dell'area. Saranno poi presenti i cavidotti di connessione MT tra le WTG, anch'essi riportati nell'elaborato citato precedentemente. Per ottimizzare le opere di scavo e l'occupazione, è stato infatti ipotizzato di impiegare un unico scavo condiviso da più linee fino al punto di connessione, pertanto i cavidotti saranno caratterizzati da un diverso numero di terne a seconda del tratto considerato, così come riportato nell'Elaborato Grafico Sezioni tipo strade e cavidotti. La lunghezza del cavidotto MT con 1 terne di cavi è pari a 6034m; con 2 terne di cavi è pari a 3225m; con 3 terne di cavi è pari a 1708m; infine, con 4 terne di cavi è pari a 16090m. Infine, La connessione tra la sottostazione utente e la Stazione Elettrica Tema avverrà attraverso un cavidotto AT di lunghezza pari a circa 200 m^{1,2,3}.

1 I tracciati dei cavidotti interrati sono riportati ad es. nell'elaborato *36PVT59_DocumentazioneSpecialistica_03.pdf*, le sezioni dei cavidotti sono invece riportate negli elaborati *36PVT59_Sezioni_Strade_Cavidotti.pdf* e *36PVT59_SezioneCavoAT.pdf*,

2 Per le caratteristiche dei cavidotti si veda anche il paragrafo 5.2 dell'elaborato *36PVT59_RelazioneTecnica.pdf*.

3 Per le caratteristiche della sottostazione elettrica si rimanda agli elaborati *36PVT59_Layout_particolari_tipici_SSE.pdf* e *36PVT59_InquadramentoSSE_.pdf*.

1.3.3 Piazzole di servizio; viabilità di accesso e di cantiere

In fase di cantiere e di realizzazione dell'impianto sarà necessario approntare delle piazzole di montaggio degli aerogeneratori, prossime a ciascuna fondazione, dedicate al posizionamento delle gru ed al montaggio di ognuno degli 11 aerogeneratori costituenti il parco eolico. Le dimensioni della piazzola di montaggio sono state fissate in relazione alle specifiche tecniche della turbina. Tali dimensioni sono dell'ordine dei 4000 m² complessivi, e suddivisi in zone dedicate allo stoccaggio pale, zone a 2kg/cm² e zone a 3 kg/ cm²., caratterizzazione derivante dalla differente capacità portante del terreno e dal differente impiego dello stesso tra movimentazioni dei materiali e stoccaggio e zona di installazione della gru principale. Al termine dei lavori, saranno rimosse le piazzole di montaggio e mantenute solo quelle di tipo definitivo, di dimensioni pari a 37x18 m, finalizzate a garantire la gestione e manutenzione dell'impianto durante la vita utile. Al termine della vita operativa dell'impianto, tutte le piazzole degli aerogeneratori saranno rimosse e le aree ripristinate allo stato vegetale originario⁴.

È prevista la realizzazione della viabilità di accesso ai singoli WTG, da utilizzare sia in fase di esercizio sia in fase di cantiere: le strade saranno *verificati e laddove necessario adeguati*. La sezione stradale tipo dei percorsi di accesso agli aerogeneratori avrà larghezza di 5 m⁵.

4 La definizione planimetrica delle piazzole, con distinzione dell'estensione definitiva e di quella in fase di cantiere, è riportata tra gli altri nell'elaborato *36PVT59_Pianta_piazzole.pdf*, si rimanda anche al paragrafo 5.4 dell'elaborato *36PVT59_RelazioneTecnica.pdf*.

5 Per i caratteri generali della viabilità di accesso ai WTG si rimanda al paragrafo 5.1 dell'elaborato *36PVT59_RelazioneTecnica.pdf*, per i tracciati della viabilità di progetto si rimanda all'elaborato *36PVT59_Planimetria_Viabilita.pdf*, le sezioni stradali sono infine riportate nell'elaborato *36PVT59_Profili_longitudinali_Strade.pdf*.

2. Parere di competenza ex art. 4 co.1 ultimo capoverso del R.R. 07/2018

2.1 Considerazioni

2.1.1 Impatto acustico, gittata, sicurezza

Impatto acustico

La valutazione dell'impatto acustico derivante dall'intervento proposto è descritta nell'elaborato *36PVT59_DocumentazioneSpecialistica_02.pdf*.

L'impianto eolico proposto è interamente nel comune di Brindisi, che ha provveduto alla classificazione del territorio comunale in zone acusticamente omogenee. In particolare, l'impianto da realizzare risulta ubicato in zona agricola di classe III (tipo misto).

Tuttavia, con riferimento allo studio dell'impatto acustico relativo alla presente proposta di intervento, si evidenziano le seguenti criticità:

- Non è stata effettuata una valutazione del clima acustico attuale;
- Non sono stati chiaramente descritti i possibili recettori, né è stata indicata la distanza intercorrente tra ciascuno di essi e l'aerogeneratore più vicino;
- Non è stato accuratamente descritto il modello di propagazione impiegato;
- Non è stato verificato il rispetto del limite differenziale;
- Non è stata effettuata alcuna valutazione dell'impatto acustico nelle fasi di cantiere;
- L'estensore non allega documentazione attestante l'iscrizione all'elenco nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA).

Gittata

Relativamente allo studio della gittata massima, il proponente, nell'elaborato *36PVT59_DocumentazioneSpecialistica_04.pdf*, ha determinato analiticamente la gittata massima dell'intera pala, pari a 177.49 m. nell'ipotesi in cui la pala cadendo si disponga con la parte più lontana dal baricentro verso l'esterno.

Con riferimento al calcolo della gittata massima relativo alla presente proposta di intervento, si evidenziano le seguenti criticità:

- non sono presentati il calcolo e i risultati della gittata massima nel caso di frammento di pala;
- non sono riportate chiaramente le interferenze delle traiettorie corrispondenti alle varie gittate massime con potenziali recettori sensibili (abitazioni, strade, ecc...).

2.1.2 Campi elettromagnetici

Relativamente all'esposizione ai campi elettromagnetici è stato redatto uno studio relativo all'impatto elettromagnetico nell'elaborato *36PVT59_DocumentazioneSpecialistica_03.pdf* con particolare riferimento a:

- Cabine elettriche interne all'aerogeneratore;
- reti elettriche MT in cavidotto interrato;
- sottostazione elettrica 150/30 kV;
- linea AT in antenna (per la consegna alla SE Terna).

Nel succitato documento, le modalità di calcolo delle DPA per le varie parti della rete elettrica (MT, AT) non sono chiarite e dettagliate. Nulla è detto inoltre a proposito delle cabine elettriche interne agli aerogeneratori e della SSE.

2.1.3 Utilizzo delle rocce e rocce da scavo

- Il proponente dichiara nella *36PVT59_Documentazione specialistica_06* che l'opera produrrà un Totale di materiale proveniente dagli scavi di 94.921 mc e che a seguito di analisi si identificherà la tipologia di rifiuto e l'identificazione delle discariche di destinazione con una stima di circa il 50% del materiale scavato per rinterri e livellamenti e che per tanto il volume di 43.464 mc sarà conferito a discarica autorizzata. Dall'analisi della proposta e della documentazione presentata si evince la mancanza di utilizzo di terre e rocce da scavo provenienti da cave di prestito. Inoltre si evince l'assenza della reale identificazione delle terre e rocce da scavo prodotte, localizzazione e tipologia di utilizzo, assenza di un piano di monitoraggio preventivo che fornisca le reali indicazioni per il conferimento delle terre e rocce da

scavo a discariche e le reali volumetrie che verranno prodotte, riutilizzate e/o trasferite a discarica. Alla progettualità inoltre vi è l'assenza delle identificazioni delle piazzole di conferimento temporaneo dei materiali e delle attività ad esse correlate, quali tipologia e quantificazione della movimentazione, identificazione di aree da allestire per il deposito temporaneo del materiale e piano di mitigazione e di ripristino delle stesse aree. La progettualità presenta una grossa lacuna e l'assenza di un piano di calcolo e uno studio del consumo di suolo che l'opera apporterà e il piano di mitigazione da attuare a conclusione delle attività.

2.2 Valutazione di Impatto Ambientale

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della valutazione di impatto ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Valutazione Ambientale di cui alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato formula il proprio parere di competenza ex art. 4 co.1 del r.r. 07/2018, ritenendo che:

gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe siano tali da produrre effetti significativi e negativi, con riferimento:

1. alle fasi di costruzione ed esercizio del progetto, inclusi, ove pertinenti, i lavori di demolizione:
 - a. L'analisi dei potenziali impatti acustici determinati dall'intervento in esame proposta negli specifici elaborati, come già evidenziato al paragrafo 2.1.1 del presente documento, non risulta sufficientemente esaustiva né formalmente corretta e non permette di escludere potenziali effetti negativi, in termini di impatto acustico, in fase sia di cantiere sia di esercizio.
 - b. L'analisi della proposta dimostra una significativa utilizzazione delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche e della biodiversità. L'area oggetto di intervento è limitrofa ad aree interessate da analoghe proposte progettuali sia di eolico (nel raggio di 11 km) che di fotovoltaico (nel raggio di 3 km), autorizzate e realizzate, come risulta dall'elaborato "Studio degli impatti cumulativi e della visibilità – Fotoinserti". Si rileva che un'eventuale realizzazione dell'impianto proposto comporterebbe un'ulteriore sottrazione di suolo agricolo con un incremento della frammentazione delle matrici agricole per le necessarie modifiche stradali e per le tracce dei caviddotti che contribuiscono a modificare gli aspetti culturali e l'omogeneità del paesaggio agrario.
2. all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti:
 - Il proponente dichiara nella 36PVT59_Documentazione specialistica_06 che l'opera produrrà un Totale di materiale proveniente dagli scavi di 94.921 mc e che a seguito di analisi si identificherà la tipologia di rifiuto e l'identificazione delle discariche di destinazione con una stima di circa il 50% del materiale scavato per rinterri e livellamenti e che per tanto il volume di 43.464 mc sarà conferito a discarica autorizzata. Dall'analisi della proposta e della documentazione presentata si evince la mancanza di utilizzo di terre e rocce da scavo provenienti da cave di prestito. Inoltre si evince l'assenza della reale identificazione delle terre e rocce da scavo prodotte, localizzazione e tipologia di utilizzo, assenza di un piano di monitoraggio preventivo che fornisca le reali indicazioni per il conferimento delle terre e rocce da scavo a discariche e le reali volumetrie che verranno prodotte, riutilizzate e/o trasferite a discarica. Alla progettualità inoltre vi è l'assenza delle identificazioni delle piazzole di conferimento temporaneo dei materiali e delle attività ad esse correlate, quali tipologia e quantificazione della movimentazione, identificazione di aree da allestire per il deposito temporaneo del materiale e piano di mitigazione e di ripristino delle stesse aree. La progettualità presenta una grossa lacuna e l'assenza di un piano di calcolo e uno studio del consumo di suolo che l'opera apporterà e il piano di mitigazione da attuare a conclusione delle attività.

Non risulta possibile, pertanto, escludere che la realizzazione dell'intervento in esame possa determinare impatti negativi.
3. ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio o l'ambiente (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di incidenti o di calamità):
 - a. I proponenti non hanno approfondito in maniera esaustiva l'analisi dei potenziali effetti dovuti alla rottura degli organi rotanti in quanto:
 - non sono presentati il calcolo e i risultati della gittata massima nel caso di frammento di pala;
 - non sono riportate chiaramente le interferenze delle traiettorie corrispondenti alle varie gittate massime con potenziali recettori sensibili (abitazioni, strade, ecc...).
 - b. L'intervento in esame, qualora realizzato, per numero, distribuzione e dimensioni degli aerogeneratori comporterebbe l'introduzione nel contesto paesaggistico di riferimento di un complesso di forte impatto visivo, in grado di compromettere in modo significativo i caratteri identitari

del contesto stesso nonché l'integrità e la coerenza delle relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche. Pur prendendo atto del fatto che nessuno degli aerogeneratori in progetto ricade direttamente in aree sottoposte a tutela paesaggistica (beni paesaggistici ed ulteriori contesti paesaggistici), si ritiene tuttavia che per numero, dimensioni proprie dei WTG e distanza reciproca la realizzazione dell'impianto renda inevitabile l'insorgenza di significative interferenze con la fruizione degli elementi tutelati del paesaggio presenti nel sito di intervento e nelle aree ad esso contermini, con particolare riferimento alle componenti della struttura ecosistemica e ambientale presenti sia nel sito di intervento sia nelle sue immediate vicinanze (la Riserva naturale regionale orientata Boschi di Santa Teresa e dei Lucci e le compagini boschive limitrofe all'area del parco eolico).

- c. Si rileva che, non avendo i proponenti sufficientemente approfondito l'analisi degli impatti visivi sugli elementi tutelati del paesaggio (con particolare riferimento alle componenti del sistema ecosistemico e botanico/vegetazionale) presenti nel contesto di intervento, non si possano escludere impatti negativi su tali elementi tutelati.
 - d. L'intervento in esame, per il quale deve essere conseguito l'accertamento di compatibilità previsto dagli artt. 89 e 91 N.T.A. PPTR, non risulta coerente con le previsioni delle Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile (elaborato 4.4.1 del PPTR, parte I), con particolare riferimento agli obiettivi dell'eolico come progetto di paesaggio oltre che con le direttive definite, dalla normativa d'uso contenuta nella sezione C2 della scheda d'ambito 5.9 Campagna Salentina, per l'obiettivo di qualità paesaggistica e territoriale n.7.1 e le conseguenti Direttive; "impediscono le trasformazioni territoriali che alterino il profilo degli orizzonti persistenti"; "impediscono le trasformazioni territoriali che interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche o comunque compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano"; "impediscono modifiche allo stato dei luoghi che interferiscano con i coni visuali formati dal punto di vista e dalle linee di sviluppo del panorama".
 - e. Dall'analisi della proposta e della documentazione presentata si evince una mancanza di argomentazione sulle attività che verranno effettuate per limitare tale impatto in particolar modo non si evince la presenza di una attività di mitigazione o ripristino messa in opera dal proponente al fine di limitare o eliminare le interferenze che il progetto potrebbe produrre con la sua messa in opera. Inoltre vi è una mancanza di una alternativa progettuale che indichi come la soluzione proposta sia la migliore e che vi è assenza di ulteriori possibilità progettuali.
 - f. Dall'analisi della proposta e della documentazione presentata si evince come l'opera prevista in realtà anche se pur per piccola parte ricade Riserva Naturale Regionale Orientata denominata Boschi di Santa Teresa e dei Lucci. La proposta evidenzia la completa mancanza di opere di adeguamento e/o mitigazione a tal riguardo e inoltre vi è la mancanza di una alternativa progettuale che indichi come la soluzione proposta sia la migliore e che vi è assenza di ulteriori possibilità progettuali. Dall'analisi delle mappe progettuali presentate si evidenzia come in contraddizione da quanto affermato dal proponente gli aerogeneratori WTG 4A e WTG 5A risultano essere all'interno della fascia tampone delle aree protette indicate dal proponente.
 - g. Dall'analisi della proposta e della documentazione presentata si evince come le pale 2A-2B-3B-4B-5B ricadano in aree non idonee per la realizzazione di pale eoliche come si evince anche dalla Figura 3-5: Piano di individuazione aree non idonee, Brindisi inserita dal proponente nella documentazione.
4. Relativamente all'espianto di ulivi e vigneti presenti nell'area progettuale
- a. Il proponente dichiara nella 36PVT59_RelazionePaesaggistica e nella 36PVT59_RelazionePaesaggioAgrario che il progetto verrà realizzato in un territorio in cui vi è la presenza di ulivi e vigneti e che non si evince la presenza di ulivi monumentali. Dall'analisi della proposta e della documentazione presentata si evince l'assenza di una relazione dettagliata di identificazione e geo localizzazione degli ulivi presenti nell'area di interesse che ne dimostri effettivamente l'assenza di ulivi monumentali. Inoltre si evince a tal proposito un adeguato piano di attività e gestione degli ulivi presenti (abbattimento e/o spostamento) e un piano di attività che ne determini tutte le modalità di attività previste, come da normativa vigente. Inoltre come evidenziato dal parere n 0016627 Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale e ambiente - sezione coordinamento e servizi territoriali - sezione territoriale TA-BR, oltre a sottolineare le precedenti mancanze mette in luce l'assenza delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti ed in particolare:
 - Legge 144/51 "Divieto di abbattimento di alberi di olivo";
 - Legge Regionale 14/2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentale della Puglia";
 - R.D.L. 30/12/1923 "Legge forestale" e del suo regolamento di applicazione ed esecuzione R.D. n 1126 del 16/05/1926 "Regolamento Forestale", disciplinato dal regolamento regionale 11/03/2015 n° 9;

- Regolamento Regionale 13/10/2017 n° 17 Modifiche al Regolamento Regionale 30 giugno 2009 n 10 - tagli boschivi".

- b. Dall'analisi della proposta e della documentazione presentata si evince come il proponente dichiara che vi è l'assenza di coltivazioni DOP o DOC. In realtà dall'analisi dell'area, come dichiarato anche dal parere n 0016627 Dipartimento agricoltura , sviluppo rurale e ambiente - sezione coordinamento e servizi territoriali - sezione territoriale TA-BR, l'intervento ricade in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità (vino DOC Brindisi nelle diverse tipologie, vino DOP Puglia, vino IGT Salento, carciofo brindisino IGP, DOP "Terre D'Otranto", per tale ragione tale area è identificata, come anche sottolineato precedentemente, come non idonea all'installazione di impianti eolici.
5. Si rileva la prossimità al SIC "Riserva Naturale Regionale Orientata denominata Boschi di Santa Teresa e dei Lucci", pari a c.ca 150m dall'aerogeneratore più prossimo.

I componenti del Comitato Reg.le VIA.

Si da atto che la presenza dei componenti è acclarata dalla relativa votazione nella colonna "CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso" della tabella che segue e che la sottoscrizione del presente verbale da parte dei partecipanti, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della odierna seduta di Comitato, è resa mediante sottoscrizione e trasmissione di apposita dichiarazione, che costituirà un unicum con il presente parere, e che sarà agli atti del procedimento.

n.	Ambito di competenza	CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso
1	Pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni paesaggistici, culturali e ambientali Arch. Stefania Cascella	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
2	Autorizzazione Integrata Ambientale, rischi di incidente rilevante, inquinamento acustico ed agenti fisici Ing. Maria Carmela Bruno	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
3	Difesa del suolo Ing. Monica Gai	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
4	Tutela delle risorse idriche Ing. Valeria Quartulli	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
5	Lavori pubblici ed opere pubbliche Dott. Francesco Sebastio	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
6	Urbanistica Arch. Pierluigi Lestingi	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
7	Infrastrutture per la mobilità -	-
8	Rifiuti e bonifiche Ing. Angelo Michele Cecere	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
	ASSET Ing. Maria Giovanna Altieri	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE

	Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia	-
	Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia componente territorialmente dell'ARPA	-
	Rappresentate dell'Autorità di Bacino distrettuale	-
	Rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente	-
	Esperto in Ingegneria industriale Ing. Antonio Paolo Carlucci	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
	Esperto in Paesaggio Arch. Nicola Fuzio	-
	Esperto in Scienze Biologiche Dott. Angelantonio Calabrese	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE



CITTA' DI BRINDISI
IX-RIPARTIZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO
Sezione Urbanistica

BRINDISI

24/03/2020

Prot.n°

Allegati N°

Oggetto: [ID_VIP:5028] Procedura di VIA ai sensi dell'art. 23 del D. lgs. 152/2006 e ss.mm. ii. relativa al progetto di un parco eolico, denominato " Maffei " composto da 11 aerogeneratori, con una potenza complessiva di 48 MW, ricadente nel territorio comunale di Brindisi. Proponente EN. IT S.r.l.

Società EN.IT Srl
PEC: enit2019@pec.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile
e la qualità dello sviluppo
PEC: CRESS@Pec.miniambiente.it

E p.c.

Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche, ecologia e paesaggio
**PEC: dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio
@pec.rupar.puglia.it**

Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana,
opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Servizio autorizzazioni ambientali
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Provincia di Brindisi - Settore Ambiente ed Ecologia
Piazza Santa Teresa, 2
72100 - Brindisi

PEC: Servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it

Settore Ecologia e Ambiente
SEDE

Facendo seguito all'istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 18/02/20 prot. n. 11348, acquisita con nota Pec del 20/02/2020 prot. n.19683, nonché alla richiesta del parere di competenza da parte della Regione Puglia relativamente al progetto indicato in oggetto, con nota del 17/03/2020 di prot. n.3815, acquisita con nota Pec del 18/03/2020 prot. n. 29174, con la presente si richiede alla Soc. EN.IT srl in indirizzo, di integrare la proposta in argomento con la seguente documentazione: Files in formato Shape file ESRI relativi all'impianto con particolare riferimento a:

- pale eoliche e relative piazzole;
- nuove viabilità;

- cavidotti interrati e/o aerei;
- stazione elettrica di trasformazione;
- stazioni di smistamento;
- opere di mitigazione;
- tavola su base vincolistica (Ambiti Territoriali Estesi e Distinti del PRG adeguato al Putt.-p) indicante le pale in argomento, cavidotti e sottostazione.

Si rappresenta in via preliminare, essendo questo territorio comunale interessato, tra l'altro, dalla presenza di vincoli aeronautici, che non risulta invitato ad esprimere il parere di competenza l'ENAC.

Si rimane pertanto in attesa di acquisire quanto richiesto nei termini previsti al fine di poter esprimere il parere di competenza.

Per informazioni rivolgersi a:

E-mail: marcella.marangio@comune.brindisi.it - Tel. 0831-229440;

E-mail: fiani.alberto@comune.brindisi.it – Tel.0831-229438;

Pec: ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it.

*f.to IL FUNZIONARIO TECNICO ARCHITETTO
del Settore Urbanistica - Assetto del Territorio
-arch. Marcella Marangio-*

*IL DIRIGENTE
del Settore Urbanistica - Assetto del Territorio
arch. Marina Carrozzo*



**REGIONE
PUGLIA**

Trasmissione a mezzo
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

**DIPARTIMENTO Agricoltura, Sviluppo rurale ed
ambientale**

SEZIONE Risorse Idriche

REGIONE PUGLIA
SEZIONE RISORSE IDRICHE
AOO_075/PROT/0003649
10 APR 2020

Destinatario:

Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: ID VIP 5028 – Realizzazione di un parco eolico costituito da 11 aerogeneratori, di potenza complessiva di 48 MW, ricadente nel Comune di Brindisi, località "Maffei".
Istanza di VIA ministeriale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n°152/2006 e s.m.i.

Proponente: EN.IT s.r.l.
PARERE

Con la presente si riscontra la nota prot. AOO_089_17/03/2020 n.3815 (acclarata al prot. Della scrivente col n. AOO_075_08/04/2020 n.3498) con la quale è stata data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione inerente la proposta in oggetto.

Dall'esame della documentazione progettuale disponibile al link: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7284/10520?pagina=5> si rileva che l'intervento in argomento interessa una vasta area, censita catastalmente ai fogli di mappa n. 149, 150, 151, 152, 153, 158, 159, 160, 162, 163, 165, 177, 180 e 183 del Catasto Terreni del Comune di Brindisi (BR).

L'intervento riguarda la realizzazione di un "Parco Eolico" per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (vento) e l'immissione dell'energia prodotta, attraverso un'opportuna connessione, nella Rete di Trasmissione Nazionale (RTN).

L'impianto eolico, composto da n.11 aerogeneratori, sarà installato nel Comune di Brindisi, Località 'Maffei' e identificato attraverso le seguenti coordinate geografiche: Latitudine 40°33'26.97"N, Longitudine 17°55'50.47"E, distante circa 7 km in linea d'aria dalla città di Brindisi e circa 9 km dalla città di Mesagne, e raggiungibile attraverso le Strade Provinciali SP79, SP43, SP80 e la Strada Statale SS16.

La creazione di nuove strade è limitata alle zone dove non è presente alcun tipo di viabilità fruibile e/o adeguabile, portando allo sviluppo della nuova viabilità di accesso tra le strade esistenti e/o adeguate e le piazzole di servizio degli aerogeneratori. Nel caso di adeguamento di strade esistenti e/o di creazione di strade nuove, la larghezza normale della strada in rettilineo fra i cigli estremi (cunette escluse) sarà fissata in almeno 5 m.

L'area di intervento, nel suo complesso ricade in zona in cui insiste l'Acquifero carsico del Salento, e come tale interessata da vincoli d'uso; nello specifico, le infrastrutture da realizzarsi sono ubicate in aree "interessate da Contaminazione Salina".

In tali aree, il P.T.A. ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell'utilizzo delle acque, al fine di evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, applicando le limitazioni di cui alle Misure M.2.10 dell'allegato 14 del PTA (misure KTM8 dell'elaborato G – Programma delle Misure dell'aggiornamento adottato con DGR n°1333/2019), alle quali si fa espresso rinvio.

La tipologia di opere previste, nel loro insieme non configurano con i suddetti vincoli, pertanto questa Sezione, ritiene, limitatamente alla compatibilità con il PTA, che nulla osta alla

www.regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO Agricoltura, Sviluppo rurale ed
ambientale**

SEZIONE Risorse Idriche

realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera. A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- Nelle aree a rischio di dilavamento di sostanze pericolose, di cui alla Tab 3/A e Tab. 5 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lsg n°152/06, il sistema di smaltimento delle acque meteoriche deve essere conforme al R.R. n°26/2013;
- Nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
- Nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.

Il Responsabile P.O.
ing. Valeria Quartulli

Il Dirigente della Sezione
ing. Andrea Zotti

www.regione.puglia.it



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI
SERVIZIO TERRITORIALE TA - BR

Trasmissione a mezzo fax e posta elettronica
ai sensi dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005



Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA e VINCA

Via Gentile, 52
70126 – BARI

PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Procedura di VIA statale ex art. 23 D. Lgs. n. 152/2006 relativa alla realizzazione di un parco eolico costituito da 11 aerogeneratori di potenza complessiva pari a 48 MW da realizzare nel comune di Brindisi. Proponente EN.IT SRL.
Parere.

In relazione all'oggetto e in riscontro alla Vostra Nota prot. n. 3815 del 17/03/2020 (in atti con prot. n. 15373 del 06/04/2020) si informa che, limitatamente al territorio della provincia di Brindisi, questo Servizio è competente in materia di svellimento di alberi di ulivo, interventi di taglio boschivo di piante isolate o filari di piante di interesse forestale, vincolo idrogeologico, richiesta di parere di idoneità tecnica e produttiva ai sensi del DPR n. 380/2001 e L.R. n. 66/1979. Pertanto, qualora nel corso di realizzazione delle opere progettuali si rendessero necessari interventi che possano comportare taglio boschivo di piante isolate o filari di piante di interesse forestale ovvero svellimento di alberi di ulivo, occorrerà preliminarmente acquisirne l'autorizzazione secondo quanto previsto dalle seguenti norme vigenti:

- Legge 144/51 "Divieto di abbattimento di alberi di ulivo";
- Legge Regionale 14/2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia";
- R.D.L. 30/12/1923 n°3267 "Legge forestale" e del suo regolamento di applicazione ed esecuzione R.D. n° 1126 del 16/05/1926 "Regolamento forestale", disciplinato dal Regolamento regionale 11/03/2015 n° 9;
- Regolamento regionale 13/10/2017 n° 19 "Modifiche al Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 10 - tagli boschivi".

Si precisa, a tal riguardo, che la nostra competenza attiene solo al rilascio del Decreto autorizzativo di cui alla Legge n. 144/51 per lo spostamento o abbattimento di eventuali alberi di ulivo presenti dove occorre realizzare l'eventuale "opera". Detta legge, che vieta l'abbattimento di alberi di ulivo oltre il numero di 5 ogni biennio, prevede tra le deroghe al divieto quella per la realizzazione di

www.regione.puglia.it

Servizio Territoriale TA/BR sede di Brindisi - Via Tor Pisana n. 120 – 72100 BRINDISI – P.E.C.: upa.brindisi@pec.rupar.puglia.it
Dirigente di Servizio Dott. Giuseppe MARTI Tel: 0831544321 mail: g.marti@regione.puglia.it



opere pubbliche, già autorizzate. Il nostro intervento, pertanto, si colloca a "valle" cioè quando un progetto e/o un decreto di esproprio, definitivi ed esecutivi, sono stati già approvati.

Si evidenzia e segnala che è vietato il danneggiamento, l'abbattimento, l'espianto e il commercio degli ulivi monumentali inseriti nell'elenco regionale di cui alla Legge Regionale n. 14/2007 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia". Ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 14/2007, il decreto autorizzativo al solo spostamento può essere rilasciato da questo Servizio solo previa acquisizione del parere vincolante della competente Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali della Sezione Autorizzazioni Ambientali – Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche e Paesaggio della Regione Puglia – Bari, esclusivamente per motivi di pubblica utilità. Fermo restando il divieto di destinare e trasportare le piante per scopi vivaistici e/o ornamentali, le autorizzazioni rilasciate hanno validità improrogabile di due anni e l'operazione di reimpianto di ulivi monumentali è a totale carico del realizzatore dell'opera.

Si informa che ai sensi del comma 4 del citato art. 11, è fatta salva la procedura di valutazione di incidenza di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), nel caso siano interessati siti di "Rete Natura 2000" (proposti siti di importanza comunitaria - pSIC, zone di protezione speciale - ZPS, zone speciali di conservazione - ZSC) e il nulla-osta dell'Ente di gestione nel caso di aree protette nazionali e regionali (legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree protette - e legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 - Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia).

Per qualsiasi intervento di taglio boschivo, piante isolate, filari di piante di interesse forestale, bisognerà presentare a questo Ufficio richiesta di autorizzazione di taglio ai sensi del *Regolamento regionale 13/10/2017 n. 19 "Modifiche al Regolamento Regionale 30 giugno 2009, n. 10 - tagli boschivi"*.

Si rileva altresì che l'area interessata dall'intervento non è sottoposta a **vincolo idrogeologico** ai sensi e per gli effetti del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 "Legge forestale" e del suo regolamento di applicazione ed esecuzione R.D. n. 1126 del 16/05/1926 "Regolamento forestale", disciplinato dal Regolamento regionale 11/03/2015 n. 9, pertanto **non è necessario acquisire alcun parere da parte di questo Servizio**.

Premesso che non è possibile per questo Servizio effettuare un accertamento preliminare che interessa anche altri servizi regionali, si avvisa che qualora le aree interessate dall'intervento siano state beneficiarie da investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi realizzati con contributi pubblici afferenti all'attuazione dei Programmi cofinanziati con le risorse dell'Unione Europea per l'Agricoltura (FEASR) e per la pesca (FEAMP ed ex FEP) nonché Reg. CE n. 1308/2013 "Organizzazione Comune dei Mercati dei prodotti agricoli" c.d. OCM vino, le stesse sono sottoposte a vincoli di destinazione d'uso e non alienabilità per la durata e modalità previste dalla vigente normativa di riferimento, con conseguente assunzione di responsabilità da parte della ditta di tutti gli impegni non rispettati.



Si rileva, infine, alla luce del Regolamento regionale n. 24/2010 (pubblicato in BURP n. 195 del 31/12/2010) attuativo del Decreto Ministeriale per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia", che in merito alla valutazione degli elaborati e della documentazione progettuale l'intervento da realizzare ricade in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità (vino DOC Brindisi nelle diverse tipologie, vino DOP Puglia, vino IGT Salento, carciofo brindisino IGP, DOP "Terra d'Otranto") e, pertanto, non idonee all'installazione degli impianti.

Tanto premesso, valutato che le aree agricole oggetto dell'intervento progettuale sono sottoposte alla specifica protezione di cui al citato regolamento regionale n. 24/2010 in quanto aree agricole destinate, anche solo potenzialmente, alle produzioni di qualità e, pertanto, non idonee all'installazione degli impianti, si esprime parere non favorevole.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Giuseppe MARTI



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Roma vedi intestazione digitale

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class. 34.43.01 / Fucc. 20.7.3.1/2019

A

Alla Società EN.IT. S.r.l.
enit2019@pec.it

Oggetto: [ID_VIP:5028] BRINDISI: Progetto di un impianto eolico denominato "Maffei", ricadente nel comune di Brindisi, composto da 11 aerogeneratori per una potenza complessiva di 48 MW.
Procedura ai sensi dell'art. 23 del D. lgs.152/2006 e ss.mm.ii. – VIA.
Proponente: Società EN.IT S.r.l.
Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/1990

E po

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Al Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale per Crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale
cress@pec.minambiente.it

Al Ministero della transizione ecologica
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale –
VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Alla Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche,
ecologia e paesaggio
sezione autorizzazioni ambientali
servizio VIA e VInCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Al Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le
province di Brindisi e Lecce
mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturali.it



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali".

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019.

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito in legge 22 aprile 2021, n.55, che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 142, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Ministero della salute e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg.ne prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 e il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76.

VISTO quanto già disciplinato con il DM del MiBACT 23 gennaio 2016, n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato alla Corte dei Conti il 29/02/2016 al n. 583 (pubblicato in G.U.R.I. n. 59 dell'11/02/2016).



VISTO il DPCM 5 agosto 2019, con il quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, Co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale arch. Federica Galloni, registrato dalla Corte dei Conti al numero 1-2971 del 30/08/2019.

VISTO il decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015 avente ad oggetto "MiBACT - esercizio delle funzioni di tutela - Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015".

VISTO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'arte e l'architettura contemporanea ha collaborato con l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione informato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii."(Rev.4del 03.12.2013; http://www.va.minambiente.it/media/13922/specifiche_tecniche_va_03122013.pdf).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 della Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri - Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".



Figura 1) - Localizzazione dell'intervento



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PRO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

PREMESSO che con nota prot. del 02.12.2019-la Società EN.IT S.r.l. S.r.l ha presentato, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006, come modificato con D.lgs. 104/2017, istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica, denominato "Maffei", ricadente nel comune di Brindisi, composto da 11 aerogeneratori per una potenza complessiva di 48 MW.

PREMESSO che l'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della transizione ecologica - MiTE), con nota prot. n. 11348 del 18.02.2020 vista la nuova procedura di VIA di competenza statale come stabilita dall'articolo 23 (commi 3 e 4) del D. Lgs. 152/2006, ha provveduto a verificare la conformità della documentazione trasmessa a corredo della summenzionata istanza di VIA alle previsioni degli articoli 22 e 23, co. 1, del D. Lgs. 152/2006, comunicando quindi la procedibilità dell'istanza e l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito web della documentazione trasmessa con la suddetta istanza (ai sensi dell'art. 24, co. 1, del D. Lgs. n. 152/2006).

PREMESSO che questa Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n.6707 del 20.02.2020 ha chiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente di comunicare le proprie valutazioni in merito all'intervento di cui trattasi e l'eventuale carenza di documentazione della proposta progettuale.

CONSIDERATO che l'allora Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto (oggi Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce), con nota prot. n.8356 del 27.04.2020 ha evidenziato a questa amministrazione la carenza di documentazione utile a valutare l'impatto del progetto sul patrimonio culturale presente nel territorio in esame.

CONSIDERATO che con nota prot.n. 13871 del 30.04.2020 questa Direzione generale ha comunicato all'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la propria richiesta di integrazioni.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 39076 del 27.05.2020 l'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare ha trasmesso alla Commissione Tecnica di Verifica per l'Impatto Ambientale - VIA e VAS la richiesta di integrazione di questa Direzione generale che, per "presa conoscenza", è stata inviata anche alla Società proponente.

CONSIDERATO che la società EN.IT S.r.l. in data 22.07.2020 (agli atti di questa amministrazione in data 31.07.2020) ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta da questa Direzione generale, attraverso il link: <https://www.dropbox.com/sh/8scb6ce4gf8iqiv/AADmZWgnwSQqScfV3nOnMjHta?dl=0>, in attesa della pubblicazione ufficiale della stessa da parte dell'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

CONSIDERATO che questa Direzione generale, in attesa della pubblicazione ufficiale della documentazione integrativa ha richiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza competente mettendola al corrente del link sopra indicato messo a disposizione dalla Società.

CONSIDERATO che l'allora Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province Brindisi Lecce e Taranto (oggi Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province Brindisi e Lecce) esaminati gli elaborati del progetto e del SIA, nonché la documentazione pubblicata, ha espresso il seguente parere endoprocedimentale con nota prot. n. 23915 del 18.12.2020 che di seguito si riporta integralmente condividendone i contenuti:

«Con riferimento alla questione in argomento,

- vista la nota prot. 6707 del 20/02/2020 (ns. prot. 4668 del 04/03/2020) con la quale codesto Servizio V aveva segnalato alla Scrivente la possibilità di acquisire approfondimenti o integrazioni alla documentazione pubblicata;
- vista la nota prot. 8356 del 27/04/2020 con la quale la Scrivente ha inoltrato a codesto Servizio nell'ambito dell'endoprocedimento la propria richiesta di documentazione integrativa;
- vista la nota prot. 13871 del 30/04/2020 (ns. prot. 8552 del 04/05/2020) con la quale codesto Servizio V ha trasmesso al MATTM la richiesta di integrazioni;
- considerato che con la nota indicata a margine codesto Servizio V ha richiesto alla Scrivente la trasmissione del parere endoprocedimentale di competenza;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- esaminata la documentazione progettuale consultata per il tramite della piattaforma web dedicata del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'indirizzo <http://va.minambiente.it/it/Oggetti/Info/7284>;
- esaminata la documentazione integrativa messa a disposizione sul sito indicato da codesto Servizio nella nota indicata a margine: <https://www.dropbox.com/sh/8scb6ce4gf8iqiv/AADmZWgnwSOqScfV3nOnMiHta?dl=0> questa Soprintendenza, per quanto di competenza, trasmette il proprio parere endoprocedimentale.

PREMESSA: NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le presenti valutazioni sono redatte secondo quanto previsto dalla seguente normativa: D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.- Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (D.M. 10.09.2010);

- indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione da fonti rinnovabili nella valutazione di impatto ambientale (D.G.R. n. 2122 del 23.10.2012);
- Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio (D.D. n. 162 del 06.06.2014);
- Obiettivi di qualità e dallo Scenario Strategico delle Schede d'Ambito del Piano Paesaggistico (PPTR) che interessano l'area (Piana Brindisina);
- indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi delle Linee Guida impianti FER del PPTR (elaborato 4.4.1. parte 1 e 2 e, per gli aspetti inerenti ai beni culturali - architettonici e archeologici - e paesaggistici tutelati rispettivamente ai sensi della Parte Seconda e della Parte Terza del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.);
- D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - Testo Unico dell'Ambiente, Parte seconda "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)";
- Norme regionali vigenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;
- NTA del PPTR della Regione Puglia e la Scheda d'Ambito del PPTR denominata "La Campagna Brindisina";
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004.

Si evidenzia che ogni valutazione è stata fatta tenendo come punto di riferimento l'art. 9 della Costituzione della Repubblica italiana, che recita: "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione";

Fondamentali nell'iter di analisi e valutazione sono state la Parte II - Beni culturali e la Parte III - Beni paesaggistici del D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"; si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'art. 135 e dell'art. 143 del soprarichiamato Codice, nella Regione Puglia dal 2015 vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), che persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi di Puglia, in attuazione del suddetto D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio", nonché in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione, e conformemente ai principi di cui all'articolo 9 della Costituzione ed alla Convenzione Europea sul Paesaggio adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata con L. 9 gennaio 2006, n. 14.

PREMESSA: CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

L'impianto in oggetto è costituito da 11 aerogeneratori di **altezza totale di 200 m** (altezza mozzo 115 m + rotore tripala diametro 170 m) per una potenza complessiva pari a 48,00 MW.

Gli impatti derivanti dall'inserimento del parco eolico in oggetto devono pertanto essere valutati in relazione ad un'area buffer pari a 50 volte l'altezza complessiva degli aerogeneratori, che nel caso specifico risulta pari a **10.00 km** (ai sensi delle Linee Guida nazionali di cui al D.M. 10.09.2010, allegato IV, paragrafo 3.1.lett. b).



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mhnc-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Tale buffer interferisce con i territori comunali di Mesagne, Brindisi, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, Cellino San Marco, Sandonaci.

I. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA DI INTERESSE

All'interno del buffer individuato è stata analizzata la situazione vincolistica alla luce degli strumenti di pianificazione vigenti, distinguendo i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti paesaggistici individuati ai sensi della Parte III del Codice, ed i beni culturali (architettonici ed archeologici) individuati ai sensi della Parte II del Codice.

1.1 Beni paesaggistici

1.1.a. INDICAZIONE DEGLI ESTREMI DEI DECRETI DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

Gli aerogeneratori e i cavidotti non ricadono nella perimetrazione di alcun decreto di dichiarazione di notevole interesse pubblico. Nelle aree contermini, all'interno del buffer dei 10 km, sono presenti tuttavia le seguenti aree tutelate ai sensi dell'art. 136 del Codice:

- Zona costiera di Cerano (D.M. 01.08.1985, Brindisi-San Pietro)
- Bosco Curto Petrizzi (D. M 19.05.1971, Cellino San Marco)
- Zona a valle della SS7 (D.M. 18.05.1999, centro storico Brindisi)

1.1.b. INDICAZIONE DELL'ESISTENZA DI AREE VINCOLATE OPE LEGIS AI SENSI DELL'ARTICOLO 142 DEL CODICE

Nelle aree contermini, all'interno del buffer dei 10 km, sono presenti le seguenti categorie di beni paesaggistici vincolate ai sensi dell'art. 142 del Codice:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.227 (norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018);
- m) le zone di interesse archeologico.

I beni paesaggistici specifici e le relative interferenze sono specificati nel paragrafo successivo, essendo tali beni perimetrati nel vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

1.1.c. INDICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA VIGENTI: IL PPTR

In Puglia vige il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 39 del 23.03.2015.

Nelle aree contermini, all'interno del buffer dei 10 km, sono presenti le principali componenti tutelate, perimetrare nella cartografia del PPTR (Beni Paesaggistici ed Ulteriori Contesti Paesaggistici) di seguito elencate, per le quali, in alcuni casi, sono state valutate in maniera sintetica le interazioni con gli aerogeneratori.

BENI PAESAGGISTICI ED ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI

- **Componenti delle Aree protette e dei Siti Naturalistici**
- BENI PAESAGGISTICI



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Parchi e riserve

- *Boschi di Santa Teresa e dei Lucci "Riserva naturale regionale orientata"* LR n. 19 del 24.7.1997; decreto L. R. n.23 del 23.12.2002
- *Salma di Punta della Contessa "Parco naturale regionale"* LR n. 19 del 24.7.1997; decreto L. R. n.28 del 23.12.2002
- *Bosco di Cerano "Riserva naturale regionale orientata"* LR n. 19 del 24.7.1997; decreto L.R. n.26 del 23.12.2002.

In particolare, si evidenzia che gli aerogeneratori 1A, 4A, 5A sono posizionati in prossimità dei *Boschi di Santa Teresa e dei Lucci "Riserva naturale regionale orientata"*, nel territorio comunale di Brindisi, **ad una distanza di appena 200 m**, interferendo con essi dal punto di vista paesaggistico ed ambientale.

- ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI

UCP - Area di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (100 m), alcune delle quali in prossimità dell'area ristretta d'intervento a meno di 100 m dagli aerogeneratori 4A e 5A.

In particolare, si evidenzia che, da progetto, è previsto un adeguamento di due assi viari esistenti all'interno dei 100 m di *buffer* della suddetta area di rispetto, così come indicato nell'elaborato Analisi PPTR N. Documento 36PVT59.

UCP - Siti di rilevanza naturalistica

- *Bosco I Lucci (SIC)*
- *Bosco di Santa Teresa (SIC)*
- *Bosco Curtipretizzi (SIC)*
- *Bosco Tramazzone (SIC e SIC Mare)*
- *Stagni e saline di Punta della Contessa (SIC, SIC Mare e ZPS)*

• Componenti Geomorfologiche

- ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI

- Dolina: nel territorio comunale di Brindisi (fogli catastali 128-130) c/o Masseria Matagiola e c/o Masseria San Giorgio; (foglio catastale 14)
- Lame e Gravine: nel territorio comunale di Brindisi il Canale Il Siedi, Canale della Foggia e Canale del Cimalo;
- Versanti: nel territorio comunale di Brindisi dal Canale Il Siedi fino all'area umida di Punta della Contessa; nel territorio comunale di Brindisi, dalla città consolidata di Brindisi al Lago di Cillarese;

• Componenti Idrologiche

- BENI PAESAGGISTICI

- Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (150m): Fiume Grande R.d. 7/4/1904 n. 2221 in G. U. n. 16 del 6/7/1904 e Tutelato *ex lege* come fiume o torrente; Canale Foggia di Rau R.d. 7/4/1904 n. 2221 in G. U. n. 16 del 6/7/1904; Canale Palmarini R.d. 7/4/1904 n. 2221 in G. U. n. 16 del 6/7/1904; Canale Fiume Piccolo R.d. 7/4/1904 n. 2221 in G. U. n. 16 del 6/7/1904; Fosso Canale R.d. 7/4/1904 n. 2221 in G. U. n. 16 del 6/7/1904; Canale il Siedi R.d. 7/4/1904 n. 2221 in G. U. n. 16 del 6/7/1904; Canale del Cimalo R.d. 7/4/1904 n. 2221 in G. U. n. 16 del 6/7/1904; Canale Pilella R.d. 7/4/1904 n. 2221 in G. U. n. 16 del 6/7/1904; Canale Infocaciucci R.d. 7/4/1904 n. 2221 in G. U. n. 16 del 6/7/1904.
- Territori contermini ai laghi (300m): Lago Cillarese
- Territori costieri (300m): Fascia costiera di pertinenza del Comune di Brindisi e del Comune di San Pietro Vernotico.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

In particolare, si evidenzia che, da progetto, così come riportato nell'elaborato Analisi PPTR N. Documento 36PVT59, i cavidotti dell'impianto andrebbero ad interferire con il BP Fiume Grande ed il BP Canale di Foggia di Rau.

- ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI

-UCP -Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100m): Canale Foggia di Rau; Canale presso Masseria Torricella; Canale località Mondonuovo e Masseria Moccari; Canale Cillarese; Canale Il Siedi; Canale Infocaciucci, Canale della Foggia; Canale Patri; Canale Apani; Canale della Capece.

-UCP - Sorgenti (25m): Sorgente SIM PTA nel Comune di Mesagne; Sorgente in località San Miserino.

• **Componenti botanico-vegetazionali**

- BENI PAESAGGISTICI

- Boschi: (tutelati per legge ai sensi dell'art. 142, c. 1, lett. g del D. Lgs. 42/2004 e s. m. i.) indicati nel PPTR come "Boschi", in particolare si evidenzia la presenza di macchie arboree di dimensioni medio-piccole che costellano l'area pertinente agli Aerogeneratori di progetto, concentrate in particolare nel quadrante sud ed ovest (distanza minima: 800 m dall'aerogeneratore 2A).

- ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI

- UCP - Aree umide: situate lungo la fascia costiera ed all'interno e in diretta prossimità dell'abitato di Brindisi, a nord rispetto all'area ristretta di intervento.

-UCP - Aree di rispetto dei boschi e diverse aree di UCP - Formazioni arbustive in evoluzione naturale, alcune delle quali in prossimità dell'area ristretta d'intervento, concentrate in particolar modo nel quadrante sud ed ovest (distanza minima: 800 m dall'aerogeneratore 2A).

• **Componenti culturali e insediative**

Nell'area buffer di 10 Km si segnala la fitta presenza di *Componenti culturali e insediative* perimetrare dal PPTR vigente e rientranti nelle categorie di: *Vincoli archeologici, Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, Segnalazioni architettoniche ed archeologiche* con relative *Aree di rispetto*, ed insediamenti identificati come Città consolidata: Brindisi, Mesagne, Tutturano, San Pietro Vernotico. A seguire un elenco dei più significativi siti in questione gravitanti nell'area di intervento e nelle sue pertinenze:

- BENI PAESAGGISTICI

Immobili ed aree di notevole interesse pubblico:

- Zona costiera di Cerano (D.M. 01-08-1985, Brindisi-San Pietro, PAE 0130, vincolo paesaggistico diretto istituito ai sensi della L. 1497 - Galassino)

- Bosco Curto Petrizzi (D. M 19.05.1971, Cellino San Marco, PAE 0011, vincolo paesaggistico diretto istituito ai sensi della L. 1497 - Galassino)

- Zona a valle della SS7 (D.M. 18-05-1999, centro storico Brindisi, PA 0096, vincolo paesaggistico diretto istituito ai sensi della L. 1497)

Zone di interesse archeologico:

- San Giorgio (Masseria Masina) (D.M 02/11/1996, Brindisi ARC 0198, vincolo archeologico diretto istituito ai sensi della L. 1089)

- Punta delle Terrare (D.M 19/07/1970, Brindisi, ARC 0196, vincolo archeologico diretto istituito ai sensi della L. 1089)

- Masseria Marmorelle (D.M. 18/01/1995, Brindisi, ARC 0194, vincolo archeologico diretto istituito ai sensi della L. 1089)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbao-dg-abup.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abup.servizio5@beniculturali.it

- Masseria Buffi (D.M 04/06/2002, Brindisi, ARC 0193, vincolo archeologico diretto istituito ai sensi della L. 490 del 1999)
- Muro Maurizio (Masseria Muro) (D.M 28/05/1991, Mesagne, ARC 0230, vincolo archeologico diretto istituito ai sensi della L. 1089)
- Masseria Monticello (D.M 12/10/2000, San Donaci ARC 0248, vincolo archeologico diretto istituito ai sensi della L. 490 del 1999)
- Valesio (D.M 06/07/1973, Torchiarolo, ARC 0254, vincolo archeologico diretto istituito ai sensi della L. 1089)

ULTERIORI CONTESTI PAESAGGISTICI

- UCP - Città consolidata: Brindisi, Mesagne, Tutturano, San Pietro Vernotico.

In particolare, il nucleo urbano di **Brindisi** sorge a circa 6,5 km dagli aerogeneratori 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B e 4B; **Mesagne** dista circa 9 km dagli aerogeneratori 1A e 4A; **Tutturano** dista circa 2 km dall'aerogeneratore 5B; San Pietro Vernotico dista circa 8,5 km dall'aerogeneratore 6B.

- UCP - Testimonianza della stratificazione insediativa

- Segnalazioni architettoniche e archeologiche: tra le numerose testimonianze nelle immediate vicinanze degli aerogeneratori si segnalano, tutte nel territorio comunale di **Brindisi**:

- Masseria Paticchi (distanza minima: 700 m dall'aerogeneratore 5A);
- Masseria Cerrito (distanza minima: 1000 m dall'aerogeneratore 4A);
- Masseria Moina (distanza minima: 1000 m dall'aerogeneratore 5B);
- Masseria San Paolo (distanza minima: 1000 m dall'aerogeneratore 6B);
- Masseria Pigna (distanza minima: 1300 m dall'aerogeneratore 4B);
- Masseria Flaminio (distanza minima: 2000 m dall'aerogeneratore 4B);
- Masseria Chiodi (distanza minima: 1100 m dall'aerogeneratore 4B);
- Masseria Nicoletto (distanza minima: 1000 m dall'aerogeneratore 3B e 3A);
- Masseria Cafarello (distanza minima: 1100 m dall'aerogeneratore 3B);
- Masseria Maffei (distanza minima: 500 m dall'aerogeneratore 2B);
- Masseria Pigna Flores (distanza minima: 1300 m dall'aerogeneratore 2B);
- Masseria Piccoli Palmarini (distanza minima: 1500 m dall'aerogeneratore 2A);
- Masseria Cuoco (distanza minima: 1700 m dall'aerogeneratore 1A);
- Masseria Prete (distanza minima: 1700 m dall'aerogeneratore 1A);
- Chiesa di S. Maria dei Fiori o del Giardino (vincolo architettonico diretto D.M. 23-04-1988, ARK 0307, vincolo architettonico diretto istituito ai sensi della L. 1089, distanza minima: 2000 m dall'aerogeneratore 5B).

- Aree a rischio archeologico: ruderi induessi presso Masseria Muina (al margine meridionale dell'area buffer, nell'agro di **San Donaci**)

- Aree di rispetto delle Componenti culturali insediative:

- Siti storico culturali;
- Zone interesse archeologico

• **Componenti dei valori percettivi**

-UCP -Strade panoramiche: SP86_BR; SP87_BR

-UCP —Strade a valenza paesaggistica: SSI6 BR; SP81 BR; SP69_BR; SP 51—BR "Limitone dei Greci"; SP88_BR.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcort.beniculturali.it
PRO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

L'area interessata dall'ipotesi di installazione del parco eolico è situata tra una serie di assi viari considerati di **particolare valenza paesaggistica** dal punto di vista percettivo, dai quali l'installazione degli aerogeneratori risulta facilmente percepibile. In particolar modo, la **SS16 BR** passa ad appena 300 m dall'aerogeneratore 4B e la **SP8I BR**, che interseca a sud la SS 16 BR, è situata a circa 1 800 m dal parco eolico. La vicinanza di queste all'area di progetto e la conformazione pianeggiante del terreno consente, percorrendo i due assi viari, di percepire facilmente l'impianto, interrompendo quindi la continuità del paesaggio agrario. Inoltre, si segnala che i cavidotti di progetto, così come riportato nell'elaborato Analisi PPTR N. Documento 36PVT59, interferiscono con la SP8 I_BR, intersecandola materialmente in prossimità dell'insediamento di Tutturano.

Per tutti i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti paesaggistici sopra identificati, si applicano le norme contenute negli specifici articoli delle NTA del PPTR.

1.2 Beni culturali (D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. -Parte Seconda)

Si riporta di seguito, per ogni Comune rientrante nell'area buffer di 10 km o intersecato dalla stessa, la lista dei beni culturali (beni architettonici e dei beni archeologici) tutelati con vincolo diretto e/o indiretto, di proprietà pubblica o privata. A tali beni si aggiunge la ricognizione (non esaustiva) di ulteriori beni tutelati *ope legis* ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i o, comunque, di testimonianze di valore storico culturale o archeologico individuati sulla base di conoscenze dirette e/o indirette, indagini bibliografiche, le cui tipologie architettoniche e archeologiche sono alquanto diversificate.

BRINDISI

Vincoli archeologici

- San Giorgio (Masseria Masina) (D.M. 02/11/1996, Brindisi, ARC 0198, vincolo archeologico diretto istituito ai sensi della L. 1089/39)
- Punta delle Terrare (D.M. 19/07/1970, ARC 0196, vincolo archeologico diretto istituito ai sensi della L. 1089/39)
- Masseria Marmorelle (D.M. 18/01/1995, ARC 0194, vincolo archeologico diretto istituito ai sensi della L. 1089/39) - Masseria Buffi (D.M. 04/06/2002, ARC 0193, vincolo archeologico diretto istituito ai sensi della L. 490/99)

Vincoli architettonici

- Chiesa di S. Maria dei Fiori o del Giardino (vincolo architettonico diretto D.M. 23-04-1988, ARK 0307, vincolo architettonico diretto istituito ai sensi della L. 1089, distanza minima: 2000 m dall'aerogeneratore 5B).

MESAGNE

Vincoli archeologici

- Muro Maurizio (Masseria Muro) (D.M. 28/05/1991, ARC 0230, vincolo archeologico diretto istituito ai sensi della L. 1089/39)

SAN DONACI

Vincoli archeologici

- Masseria Monticello (D.M. 12/10/2000, San Donaci, ARC 0248, vincolo archeologico diretto istituito ai sensi della L. 490 del 1999)

TORCHIAROLO

Vincoli archeologici

- Valesio (D.M. 06/07/1973, Torchiarolo, ARC 0254, vincolo archeologico diretto istituito ai sensi della L. 1089)

1.3 Beni archeologici

Per quanto attiene gli aspetti archeologici, nell'area direttamente interessata dall'impianto degli aerogeneratori, dalla viabilità di accesso e dalle opere di connessione non insistono vincoli inerenti beni archeologici ai sensi degli art. 10,



12, 13 e 45 del D.Lgs. 42/2004 o procedimenti di vincolo in itinere, né Beni Paesaggistici o Ulteriori Contesti Paesaggistici di interesse archeologico censiti dal PPTR vigente.

L'impianto, tuttavia, si colloca in un contesto territoriale, esteso a sud di Brindisi, in cui sono ben note le frequentazioni antropiche e le dinamiche insediative riferibili a diverse epoche storiche, caratterizzato da un particolare sviluppo in età romana. Il comprensorio di riferimento, più in particolare, è definito a nord dal tracciato della Via Appia, così come ricostruito in via ipotetica, a sud da un altro percorso viario noto come "Limitone dei Greci", esteso tra Oria e Cellino S. Marco, e ha restituito numerose testimonianze delle suddivisioni agrarie e degli impianti agricoli dell'*ager brindisinus* in età romana nonché tracce dei paesaggi medievali.

Si evidenzia, infatti, che intorno all'area interessata dall'impianto e dall'estensione del cavodotto sono presenti i seguenti siti archeologici noti, censiti nell'elaborato *Valutazione dell'impatto archeologico-VIArch*: l'insediamento rurale masseria Bardi Nuova, databile ad età tardoimperiale (n. 4); insediamento rurale di età tardorepubblicana e casale medievale presso masseria Colemi (n. 3); insediamento rurale di età romana presso masseria S. Teresa (n. 2); area di frequentazione dall'età repubblicana presso masseria Cerrito, dove è anche attestato il casale medievale di S. Paolo (n. 1). Lo stesso centro di Tuturano, prossimo all'impianto, è documentato come casale medievale ed ha recentemente restituito, grazie a scavi preventivi nella Torre di S. Anastasio e nell'attigua piazza Regina Margherita, evidenze riconducibili ad età medievale e postmedievale e ad una frequentazione dell'area tra il III e il I sec. a.C. (documentazione agli atti di questo Ufficio).

Per quanto attiene le evidenze relative alle suddivisioni agrarie di età romana, alcune tracce di centuriazione, che attestano un intenso sfruttamento dell'area intorno a Tuturano, sono state riconosciute a seguito di recenti ricerche anche nell'area interessata dall'impianto (cfr. *Valutazione dell'impatto archeologico —VIArch*, p. 48, fig. 36).

2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI

2.1 Beni paesaggistici

2.1.1. Descrizione del contesto paesaggistico

Per quanto attiene alle interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR (elaborati serie 3.3), l'area di interesse, compresa nel buffer dei 10 km, ricade nell'Ambito Territoriale de "**La campagna brindisina**" e in particolare nella Figura territoriale "Campagna irrigua della piana brindisina", e vi fanno parte, parzialmente, i seguenti territori comunali: Brindisi, Mesagne, Cellino San Marco, Torchiarolo, San Donaci, San Pietro Vernotico, Torchiarolo.

L'ambito de "**La campagna brindisina**" è costituito da territorio irriguo fondamentalmente pianeggiante, caratterizzato da un mosaico di seminativi di natura differente che contribuiscono a dare variabilità paesaggistica alla zona ricadente nell'area buffer considerata. Si tratta di un paesaggio agrario in cui si ravvisano tratti tipici dell'agricoltura tradizionale, con ampie superfici a seminativo, vigneto, oliveti secolari, vecchi mandorleti, in un contesto di forte antropizzazione da agricoltura intensiva per lo più adibito alla coltivazione di ortaggi e intervallato da un ramificato reticolo idrografico. Quest'ultimo, anch'esso interessato da numerosi interventi di regimazione affiancati a zone di bonifica ed aree umide -di cui si segnala la Salma di Punta della Contessa, più a nord, area di forte naturalità nell'ambito del Parco naturale regionale omonimo- si giustifica per via del substrato poco permeabile, di natura sabbio-argillosa, e dell'andamento morfologico fortemente pianeggiante che necessita, dunque, di sistemi diffusi per il deflusso delle acque.

Il ruolo dei corsi d'acqua presenti nell'area, dunque, si ritiene di fondamentale importanza per il controllo delle acque superficiali e l'integrità del territorio e del paesaggio circostante, seppur rientrano, tra i detrattori del paesaggio, in questo ambito, le diverse forme di occupazione e trasformazione antropica degli alvei dei corsi d'acqua, nonché delle aree ad essi contermini, compresa l'agricoltura di tipo intensivo. Secondo la ricognizione planimetrica effettuata, dunque, l'impianto di progetto e le sue opere di connessione intersecano proprio due di questi canali, il **Fiume Grande**



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

ed il **Canale Foggia di Rau**, il corso di quest'ultimo inoltre situato a meno di 200 m dall'aerogeneratore 6B. Si segnala, infatti, la presenza, lungo i tratti dei suddetti canali, di vegetazione ripariale che si configura come importante corridoio ecologico, vettore per la fauna e per l'incremento della biodiversità.

In particolar modo, il tracciato del cavidotto interrato contribuisce a frammentare, laddove intersechi i corsi d'acqua, la naturale costituzione e continuità morfologica delle forme, nonché la continuità degli habitat e degli ecosistemi fluviali e ad incrementare le condizioni di rischio idraulico, ove le stesse azioni interessino corsi d'acqua, anche episodici, o le aree immediatamente contermini.

Dal punto di vista ambientale e paesaggistico, inoltre, è da sottolineare la presenza di formazioni forestali residuali di notevole interesse biogeografico e conservazionistico, a costellare il mosaico di campi irrigui. Tra i valori patrimoniali caratterizzanti la Piana Brindisina si deve segnalare la presenza di habitat comunitari e prioritari ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE, in particolare di **aree SIC** (Siti d'importanza comunitaria) prossime all'impianto di progetto (Bosco I Lucci, Bosco Santa Teresa), che rientrano a loro volta nel perimetro più vasto della Riserva naturale regionale orientata denominata dei Boschi di Santa Teresa e dei Lucci. Le aree SIC sono particolarmente importanti nella rete ecologica regionale e contribuiscono in modo significativo a mantenere habitat di specie vegetali o animali in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica "Natura 2000". La Riserva naturale regionale orientata, poi, in questo caso costituita da aree terrestri e in parte fluviali, contiene specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, importanti per le diversità biologiche.

Le suddette aree naturalistiche si trovano a breve distanza dall'impianto di progetto, a poco più di 100 m, in particolare, dagli aerogeneratori 5A e 4A. I boschi relitti al loro interno, preziosa testimonianza dell'antica copertura boschiva dell'area brindisina, rivestono notevole interesse biogeografico in relazione alla diffusione della quercia da sughero, importante specie autoctona tutelata.

La ricognizione dei beni nelle aree contermini mostra una notevole densità di beni paesaggistici e culturali che definisce un contesto paesaggistico in cui elementi di naturalità come i boschi ed i corsi d'acqua sono armonicamente integrati con il mosaico agricolo e con la stratificazione storica dell'insediamento umano. Nello stesso contesto si rileva la presenza diffusa di elementi tipici del paesaggio rurale, di manufatti edili di modeste dimensioni a servizio dell'agricoltura e di consistenti complessi masserizi, nati per esigenze di amministrazione e cura degli appezzamenti di terra, intorno ai quali sono si sono sviluppati i mosaici colturali che hanno fortemente connotato il territorio nel corso dei secoli, contribuendo a delineare i caratteri costitutivi degli appezzamenti terrieri che orbitavano intorno agli stessi.

Si riportano le seguenti segnalazioni architettoniche, rientranti nella categoria delle Masserie, con cui l'impianto interferisce direttamente o site nelle immediate vicinanze (entro 2 Km): Masseria Paticchi, Masseria Moina, Masseria Maffei, Masseria Cerrito, Masseria San Paolo, Masseria Torre Rossa, Masseria Pigna Flores, Masseria Cafarello, Masseria Nicoletto, Masseria Prete, Masseria Piccoli Palmarini; si segnala inoltre la presenza della Chiesa di Santa Maria dei Fiori o del Giardino (D.M. 23-04-1988), vincolo architettonico sito nell'insediamento di Tukuran.

Dal punto di vista percettivo si tratta di un **territorio caratterizzato da ampie visuali sul mosaico agricolo suddetto**, la cui variabilità paesaggistica nasce dall'accostamento delle diverse colture ma anche dalla loro differente disposizione nello spazio che, dal punto di vista planimetrico, crea un mosaico variegato e caratteristico che alterna grandi seminativi ad appezzamenti più stretti e regolari. La conformazione del terreno prettamente pianeggiante, inoltre, non permette di mascherare in alcun modo gli aerogeneratori, che appaiono fortemente visibili anche da assi viari identificati come **Strade a valenza paesaggistica quali la SS16 e la SP8I situate in prossimità dell'area di impianto**.

In riferimento alla lettura identitaria del paesaggio, di seguito si evidenziano, in sintesi, alcuni aspetti che caratterizzano il paesaggio del territorio in esame e ne consentono rapidamente la lettura e percezione della stratificazione storica e ambientale:



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- Il territorio è fortemente pianeggiante e presenta un paesaggio agrario caratterizzato da un mosaico di seminativi di natura differente, sia di tipo tradizionale che da agricoltura intensiva e fortemente antropizzata, che contribuiscono a dare particolare variabilità paesaggistica all'area;
- Per quanto riguarda le Componenti Idrologiche, l'area è irradiata da innumerevoli corsi d'acqua, alcuni dei quali fortemente antropizzati, che oltre a interagire dal punto di vista paesaggistico e funzionale con la trama agricola, sono fondamentali per il controllo delle acque superficiali di questa porzione di Campagna brindisina, oltre ad essere veicoli ecologici di biodiversità molto forti;
- In merito alle Componenti delle Aree protette e dei Siti Naturalistici nonché alle Componenti botanico-vegetazionali, la zona prossima all'impianto di progetto è interessata dall'importante presenza dei Boschi di Santa Teresa e dei Lucci "Riserva naturale regionale orientata" nella quale insistono formazioni forestali residuali di notevole interesse biogeografico e conservazionistico, molte delle quali identificate come aree SIC, come il Bosco I Lucci e il Bosco di Santa Teresa;
- Per quanto concerne le Componenti culturali e insediative, nell'area di progetto e in sua prossimità insistono numerose segnalazioni architettoniche che rientrano prettamente nella categoria delle Masserie e che connotano fortemente il paesaggio e la sua vocazione agricola. A sud dell'area, entro 2 Km, vi è inoltre l'insediamento di Tutturano (UCP città consolidata) con il vincolo architettonico della Chiesa di Santa Maria dei Fiori o del Giardino;
- Infine, individuate come Componenti dei valori percettivi, si segnalano due assi viari considerati Strade a valenza paesaggistica, in particolare la SS16 che connette la città di Brindisi a San Pietro Vernotico a sud, ed un tratto della SP81. Da entrambe è possibile avere una chiara percezione del mosaico agricolo dell'area, intervallato dai complessi masserizi e dalle altre componenti paesaggistiche sopracitate.

2.1.2 Valutazione della compatibilità paesaggistica

Le valutazioni di questa Soprintendenza in merito agli aspetti paesaggistici sono rese per quanto di competenza relativamente agli aspetti legati alla tutela del paesaggio, come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dalla Convenzione Europea del Paesaggio, ed alla luce dei seguenti disposti normativi: art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana; Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; PPTR della Regione Puglia; D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; norme regionali vigenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.

Il PPTR rileva delle criticità per il contesto appena descritto e sottolinea come, per l'Ambito in questione, **la presenza di "Parchi eolici campi fotovoltaici, infrastrutture viarie e attività estrattive contribuiscono a frammentare, consumare e precludere la fruizione dei territori rurali interessati"** determinando **"un progressivo abbandono di masserie e ville storiche"** presenti in gran numero nella zona. In particolare, lo strumento pianificatorio individua, per ogni componente paesaggistica con cui l'impianto eolico di progetto interferisce e interagisce, i seguenti obiettivi di qualità paesaggistica, evidenziando che gli Enti, i soggetti pubblici privati, nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale, debbano far riferimento a fondamentali Indirizzi e Direttive d'azione. Di seguito si riporta la normativa d'uso di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito della **"Campagna brindisina"**.

Rispetto alle **Componenti Idro-Geo-Morfologiche**, il PPTR indica esplicitamente di "garantire l'efficienza del reticolo idrografico drenante dei corsi d'acqua e dei canali di bonifica" e di "assicurare la continuità idraulica impedendo l'occupazione delle aree di deflusso anche periodico delle acque. "Il progetto presenta specifici contrasti con le previsioni della pianificazione paesaggistica e con le norme del PPTR; la realizzazione del cavidotto è intervento non ammissibile in prossimità dei BP corso d'acqua "Fiume Grande" e "Canale di Foggia Rau", ai sensi dell'art. 46, co. 2, lett. a8) e a10), inseriti tra le componenti idrologiche "Fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche".



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

L'impianto, per caratteristiche geometriche e localizzative (stretta adiacenza del "Fiume Grande" e del "Canale di Foggia Rau"), determina una alterazione delle visuali panoramiche da e verso tale bene paesaggistico e pregiudica la conservazione e l'incremento degli elementi di naturalità, aumentando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali e limitando l'implementazione di corridoi di connessione ecologica, in aree immediatamente limitrofe ai corsi d'acqua. Inoltre, i caviodotti di progetto andrebbero ad intersecare il Fiume Grande ed il Canale Foggia Rau, comportando dunque attività antropiche di trasformazione del letto dei canali e della loro fascia vegetazionale ripariale. **I suddetti BP sono importanti corridoi ecologici nel sistema ambientale e paesaggistico dell'area in esame, già gravata da forte antropizzazione, soprattutto per la vicinanza con la limitrofa Boschi di Santa Teresa e dei Lucci "Riserva naturale regionale orientata".** In particolare, il BP Fiume Grande è direttamente collegato con **l'area SIC Bosco di Santa Teresa**, configurandosi dunque come importante vettore ecologico tra essa e la matrice agraria circostante.

Riguardo la **Struttura e le Componenti Ecosistemiche e Ambientali**, fondamentale risulta "salvaguardare e migliorare la funzionalità ecologica", "valorizzare o ripristinare la funzionalità ecologica dei corsi d'acqua perenni e temporanei" e "tutelare le forme naturali e seminaturali dei paesaggi rurali". Per fare ciò, il PPTR suggerisce di "evitare trasformazioni che compromettano la funzionalità della rete ecologica della Biodiversità" e "prevedere misure atte a tutelare la conservazione dei lembi di naturalità costituiti da boschi, cespuglietti e arbusteti" prevedendo inoltre "interventi di valorizzazione e riqualificazione naturalistica delle sponde e dei canali della rete di bonifica idraulica e dei bacini artificiali ad uso irriguo". Il progetto non interseca direttamente le componenti ecosistemiche e ambientali, tuttavia gli aerogeneratori 4A e 5A sono situati a meno di 100 m dalle Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (100 m) della Riserva naturale regionale orientata del Bosco di Santa Teresa e dei Lecci, configurandosi dunque come elementi di disturbo della naturalità in prossimità, in particolare pregiudicando eventuali aree in cui attivare interventi di implementazione della naturalità.

Rispetto alla struttura e alle **Componenti antropiche e storico-culturali**, in particolare per quanto concerne le Componenti dei paesaggi rurali che, nell'area di studio, sono caratterizzanti, il PPTR afferma di "*salvaguardare l'integrità delle trame e dei mosaici colturali dei territori rurali di interesse paesaggistico che caratterizzano l'ambito*" e sottolinea di "*limitare ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole*". Importante il passaggio secondo cui il PPTR afferma di "*promuovere azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza*" e "*tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto*". Essendo un territorio particolarmente **ricco di segnalazioni architettoniche a carattere rurale**, il PPTR, in questi contesti afferma l'importanza di promuovere "*la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale. Per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale*". Il territorio in cui insiste il progetto di parco eolico si presenta denso di **segnalazioni architettoniche di tipo massenzio** (in particolar modo, la **Masseria Paticchi** e la **Masseria Maffei**, le cui fasce di rispetto sono situate a meno di 500 m dagli aerogeneratori) che hanno sviluppato un sistema di relazioni funzionali consolidate nel paesaggio rurale.

Un cenno particolare è da fare su **Masseria Paticchi**, distante 700 m dall'aerogeneratore 5A più vicino, situata in un contesto di pregio, nei pressi del Fiume Grande e a 300 m dal perimetro della Riserva naturale regionale orientata del "Bosco di Santa Teresa e dei Lecci". Con l'intervento di progetto, essa risulterebbe completamente circondata da aerogeneratori, visibili da ogni fronte del complesso massenzio, compromettendo le relazioni funzionali ed estetico-



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

percettive tra Masseria Patocchi ed il suo contesto agrario di riferimento, fatto di stratificazioni e di relazioni tra componenti naturali e antropiche.

In definitiva, un intervento del genere, direttamente e notevolmente visibile dai suddetti manufatti, ne comprometterebbe le relazioni funzionali con il contesto circostante, andando a frammentarne la matrice agricola e le connessioni tanto fisiche, che visuali. Inoltre, ne risentirebbe la struttura estetico percettiva della campagna circostante e ciò svaluterebbe i valori paesaggisti degli immobili tutelati e delle relative aree di rispetto.

In conclusione, per quanto concerne le **Componenti visivo-percettive**, vista la presenza di assi viari indicati come Strade a valenza paesaggistica, si riporta la definizione di **Strade a valenza paesaggistica** (art 143, comma 1, lett. e, del Codice) così come indicata nelle NTA del PPTR *"Consistono nei tracciati carrabili, rotabili ciclo-pedonali e natabili dai quali è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi morfologici caratteristici (serre, costoni, lame, canali, coste di falesie o dune ecc.) e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico"*. A tal riguardo, la scheda d'ambito dice di **"salvaguardare, riqualificare e valorizzare i percorsi, le strade e le ferrovie dai quali è possibile percepire visuali significative dell'ambito"**, andando dunque a "individuare fasce di rispetto a **tutela della fruibilità visiva** dei paesaggi attraversati e impediscono le trasformazioni territoriali lungo i margini stradali che compromettano le visuali panoramiche."

A valle di questi riferimenti normativi, si è proceduto ad analizzare le Visuali panoramiche fornite dal proponente (vedi elaborato n. 36PVT59_RelazionePaesaggisticaElabAnalisi, viste da 01 a 06, ante operam e post operam), risultate comunque inadeguate alle valutazioni in questione, ed è emerso che **l'impianto di progetto è in gran parte visibile dalla SSI6 e dalla SP81**, entrambe UCP Strade a valenza paesaggistica, e costituisce di fatto un elemento di notevole impatto che altera le ampie visuali aperte caratterizzanti il contesto rurale della campagna brindisina. Le strade a valenza paesaggistica sono considerate importanti in un'ottica di fruizione lenta o veloce dei territori, elemento su cui la Regione Puglia investe molto ed uno dei nodi centrali del PPTR, andando dunque ad interrompere tanto il profilo paesaggistico della campagna brindisina, con i suoi appezzamenti variegati che creano una trama agricola complessa, tanto a frammentare le relazioni tra i complessi masserizi ed il contesto territoriale circostante.

Con la nota prot. 4668/2020 citata in premessa "Richiesta di documentazione integrativa", questa Soprintendenza richiedeva approfondimenti e integrazioni alla documentazione pubblicata poiché si segnalava carenza di fotosimulazioni e fotorendering, in numero inadeguato a definire gli impatti visivi del progetto sul paesaggio interessato.

La documentazione integrativa prodotta, facendo riferimento all'elaborato *RelazionePaesaggisticaElabAnalisi_Visuali panoramiche REVOI* documento N. 36P VT59, che rispetta le richieste effettuate da codesta Soprintendenza fatta eccezione per n.2 viste non prodotte (Lungo la SP80 e lungo la SP79), evidenzia che l'impianto di progetto, sommandosi al già esistente impatto antropico degli impianti eolici denominati Mondonuovo e Tozzi Green, aumenta il disordine paesaggistico e la pressione antropica, dal punto di vista percettivo-paesaggistico, da differenti punti di vista così come di seguito enunciato:

- dal *Monumento al Marinaio* di Brindisi la città si configurerebbe con fitte quinte visuali costituite dalla somma dei tre impianti eolici, compromettendone lo skyline storico-identitario;
- lungo la *SP43*, assommando gli aerogeneratori di progetto a quelli degli impianti Mondonuovo e Tozzi Green, *"l'effetto selva (addensamento di numerosi aerogeneratori in aree relativamente ridotte)"* si configura cospicuo e visivamente impattante;
- dalla *Masseria Pignicelle*, in agro di Brindisi, valevole esempio di villa liberty-neogotica con annesso parco, non distante dall'impianto di progetto, la vista sul paesaggio agrario risulterebbe del tutto compromessa poiché gli aerogeneratori sarebbero visibili con dimensioni considerevoli;



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- da *Masseria S. Giorgio* e da *Masseria Masina*, e soprattutto dal vicino *insediamento rurale di età romana e vicus tardo antico* nonché della strada podereale (via Appia Vecchia), sopravvivenza del tracciato della strada consolare romana, l'impianto è parzialmente visibile;
- forte è l'impatto percettivo dal *Bosco I Lucci* (SIC) per la forte vicinanza con l'impianto di progetto. Gli aerogeneratori, dalla visuale fornita (Fotoinserimento 14), appaiono di dimensioni ragguardevoli, sovrastando in parte lo *skyline* del bosco;
- lungo la *SS16 UCP* Strada a valenza paesaggistica, così come evidenziato dai diversi punti di vista riportati (Fotoinserimento 22), la percorrenza percettiva è interrotta dalla presenza degli aerogeneratori di progetto che, sommandosi ai già numerosi tralicci ed ai più distanti impianti di Mondonuovo e Tozzi Green, gravano sulla continuità visiva dell'agro brindisino.
- interferenza visuale importante la si ha anche dal *Bosco di Santa Teresa* (SIC), dal quale gli aerogeneratori appaiono di dimensioni ragguardevoli, interrompendo la continuità paesaggistica dell'agro brindisino.

Dunque, **si ritiene dal punto di vista paesaggistico-percettivo**, così come analizzato in base anche alle visuali fornite in fase di integrazione, che l'impianto di progetto possa risultare un importante detrattore visivo da talune aree ed assi viari considerati di particolare valenza nella fruizione dell'area in esame, producendo "Effetti sequenziali (l'osservatore deve muoversi in un altro punto per cogliere i diversi impianti - importanti effetti lungo le strade principali o sentieri frequentati)", oltre ad un diffuso "disordine paesaggistico (impianti non armonizzati tra di loro oltre che con il contesto)". Il PPTR afferma che "Nelle scelte localizzative dunque, dagli itinerari visuali e dai punti di osservazione prescelti dovranno essere salvaguardati i fondali paesaggistici ed i fulcri visivi naturali e antropici. (Linee Guida 4.4.1. Parte Prima - Linee Guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile. Par. 131.2.4 - Impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche)".

Inoltre, in riferimento all'elaborato *Conformità sezione C2 - scenario strategico d'ambito documento N. 36PVT59*, si vuole evidenziare che non sono da considerare soltanto determinati "Punti panoramici", ma che il sistema percettivo comprende anche differenti tipi di percorribilità dell'area come quella dinamica che si ha percorrendo la *SS16* e la *SP81*. Il PPTR, infatti, tutela e valorizza la percorrenza percettiva (lenta o veloce) che si ha da determinati assi viari, in questo caso dalle ***SS16 ed SP81 Strade a valenza paesaggistica***, auspicandone la conservazione dei paesaggi e dei segni del territorio da esse traguardabili.

Il progetto in esame prevede le seguenti *opere di compensazione*: ripristino del manto erboso dopo le attività di cantiere, un indennizzo economico ai proprietari dei fondi agricoli gravati dall'installazione degli aerogeneratori e dell'impiantistica connessa, ampie distanze per scongiurare effetto selva (da parchi eolici EON e Tozzi Green), realizzazione di sostegni in piloni tubolari che riduce rischi di collisione con l'avifauna rispetto ai sistemi a traliccio, pale ad inclinazione variabile in relazione al vento prevalente per ridurre effetto acustico, cavidotti di connessione tra le turbine e dal parco eolico alla stazione di trasformazione utente 150/30 kV in interrato.

In proposito si evidenzia che le opere di compensazione, come acclarato da diverse fonti specifiche di settore, più che essere riferite alle opere di nuova realizzazione ed intese come attribuzione alle stesse di caratteristiche progettuali informate a criteri di sostenibilità, debbano di contro configurarsi come un'azione equa di riequilibrio del sistema preesistente e consolidato che è stato sottoposto ad un processo di sottrazione del valore ambientale, e che non debbano essere strettamente collegate con l'intervento. Diversamente da quanto sostenuto, le opere descritte si limitano se mai, nelle intenzioni progettuali, esclusivamente a mitigare/ottimizzare le opere progettuali. Si ritiene pertanto che le opere sopra descritte e definite in progettazione "opere di compensazione" non siano né sufficienti né proporzionate al grande sacrificio imposto al territorio, già gravato da forti fenomeni di antropizzazione e tuttavia ancora riconoscibile ed identitario.



2.1.3 Impatti cumulativi




Figura n. 2) Visualizzazione degli impianti FER realizzati e inseriti sul sito web:

<http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html>

Per quanto attiene agli impatti cumulativi, tra le criticità rilevate dal PPTR per l'ambito della Campagna Brindisina e dalla consultazione dei dati disponibili sul sito web: <http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/ImpiantiFERDGR2122/index.html> si segnala già la fitta presenza di impianti per la produzione energia, anche rinnovabile, in particolare da fotovoltaico, che hanno portato la regione Puglia a produrre più energia di quanta ne consumi, causando la compromissione degli ecosistemi e la perdita di aree agricole. In particolar modo, analizzando la cartografia fornita dal SIT, si evince che gli aerogeneratori 4A e 5A *insistono su un'area di Impianto fotovoltaico con iter di autorizzazione unica chiuso positivamente*, mentre gli aerogeneratori 1A e 2A ricadano nell'area di un Impianto fotovoltaico realizzato. Si evidenzia, inoltre, la presenza capillare di diversi Impianti fotovoltaici con valutazione ambientale chiusa positivamente, il cui impatto si sommerebbe a quello dell'impianto oggetto di valutazione, oltre alla possibilità concreta che ve ne siano altri ancora non riportati sul SIT Puglia. Pertanto, l'impianto di progetto, come si evince dall'elaborato di progetto *Studio di fattibilità ambientale - Analisi degli Impatti cumulativi N. Documento 36PVT59* ed in assenza di verifica dell'indice di pressione cumulativa, sommandosi agli altri già esistenti e a quelli già autorizzati e/o in fase di istruttoria, rischia di aumentare in maniera esponenziale la globalità degli impatti, innescando un effetto di potenziale saturazione.

Le "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile - Parte 1" sottolineano come "oltre alle criticità di natura percettiva la costruzione di un impianto comporta delle trasformazioni che possono modificare in modo irreversibile il paesaggio. I problemi più rilevanti in questi contesti sono determinati dagli impatti cumulativi che generano disturbo visivo sia di tipo statico che dinamico, ad esempio da punti di osservazione di notevole valore paesaggistico [...]. Gli effetti di un impianto eolico sul paesaggio possono essere di varia natura: diretti/indiretti temporanei/permanenti, riducibili, reversibili/irreversibili, positivi/negativi. Tali effetti sono dovuti non soltanto all'introduzione nel paesaggio degli aerogeneratori ma anche di tutte le componenti ad esse connesse (cabine di trasformazione, elettrodotti cavidotti, strade e piste di servizio) e possono verificarsi sia in fase di cantiere che di esercizio dell'impianto. Infine, sebbene un impianto eolico impegni una quantità inferiore di suolo rispetto ad altre



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

forme d'uso del territorio e ad altre tipologie di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, come ad esempio il fotovoltaico, se si considerano parametri quali le distanze di sicurezza che da esso dovranno essere rispettate, la sua costruzione preclude diversi usi del territorio comportando un'occupazione indiretta de/ suolo". Le suddette Linee Guida rammentano che, in accordo con le indicazioni delle Linee Guida Ministeriali, il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola.

In definitiva, dunque, come ampiamente argomentato in narrativa, il territorio in esame si presenta già saturo di impianti da fonti energetiche alternative realizzati, in via di realizzazione o con valutazione ambientale chiusa positivamente, che hanno portato ad un cospicuo consumo di suolo e ad un aumento dell'antropizzazione attraverso cavidotti, viabilità dedicata ed altri elementi connessi all'impianto. Ciò ha dunque contribuito a frammentare la trama agricola variegata della Campagna brindisi, già provata da interventi antropici quali rettifiche di canali, serre, appezzamenti di agricoltura intensiva, numerosi altri impianti da fonti energetiche alternative, che resta tuttavia riconoscibile ed identitaria.

Pertanto, **il progetto in esame produce impatti cumulativi negativi e significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale**, e qualora realizzato contribuirebbe ad **alterare permanentemente la struttura del paesaggio agrario, la qualità dell'ambiente e l'identità storico-culturale**. Di contro risulta necessario tutelare i valori paesaggistici rappresentati dai contesti rurali locali, che comprendono aspetti peculiari e rappresentativi delle comunità e qualificano il territorio interessato, e che restano ad oggi riconoscibili nonostante la presenza di detrattori.

Si evidenzia infine che non si ritiene di poter fornire indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso, attesa la natura stessa dell'intervento comportante un effetto di saturazione che minaccia e pregiudica in modo non mitigabile i valori culturali e paesaggistici dell'area di interesse, in contrasto oltretutto con quanto auspicato dalle Linee Guida Energie rinnovabili del PPTR, in base alle quali *"Si prevede dunque la localizzazione di impianti eolici di grande e media taglia lungo i viali di accesso alle zone produttive, nelle aree di pertinenza dei lotti industriali, nelle aree agricole di mitigazione, in prossimità dei bacini estrattivi"*.

2.2 Beni archeologici

La *Valutazione dell'impatto archeologico—ViArch*, in base agli esiti della ricognizione e dell'analisi delle foto-aeree, nonché della ricerca bibliografica e d'archivio, assegna un grado di rischio medio, in quanto indiziato da dati topografici o da osservazioni remote, ricorrenti nel tempo e interpretabili oggettivamente come degni di nota (es. *soilmark*, *cropmark*, micromorfologia, tracce centuriali). Tale grado di rischio è basato soprattutto su una valutazione del contesto di riferimento, nel quale sono state intercettate nel tempo diverse evidenze riconducibili a sedimentazioni archeologiche, anche se non tutte alcune posizionabili con esattezza. La maggior parte dei rinvenimenti, pertinenti alla presenza di insediamenti rurali legati al popolamento dell'*ager brundisimus*, si localizza presso il confine comunale tra Brindisi e Mesagne, ma anche poco a sud dell'impianto, in prossimità del cavidotto di connessione e della stazione Terna esistente (siti nn. 1-4). Le tracce di frequentazione ricadenti in ambito rurale sono strettamente connesse alle masserie ivi presenti ed evidenziano la continuità d'uso nei secoli dei siti che presentano migliori condizioni ambientali per l'insediamento e per lo sfruttamento agricolo dei suoli.

Nel corso della ricognizione non sono state rinvenute evidenze riconducibili ad epoca antica o tracce di sedimentazioni archeologiche conservate nel sottosuolo, tuttavia si deve evidenziare che le attività di *survey* sono state condotte nel mese di giugno, quando le condizioni di visibilità dei terreni erano prevalentemente scarse o nulle a causa della presenza di vegetazione o stoppie, come attestato dalla documentazione fotografica inclusa nella *ViArch*; nel complesso, la visibilità è risultata scarsa o nulla nel 70% dei casi, pertanto i dati della ricognizione deve essere considerati del tutto parziali, in particolare in rapporto alla significativa potenzialità archeologica del contesto sopra richiamata. Analogamente, a parere di questo Ufficio, anche gli esiti dell'analisi delle foto aeree, che non ha rilevato la presenza di anomalie o tracce interpretabili come evidenze di natura archeologica, sono da ritenere del tutto parziali:



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723 4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

sono state infatti analizzate soltanto le ortofoto del 2000 e del 2006, tratte dal Portale Cartografico Nazionale, e non foto-aeree storiche che avrebbero consentito una lettura più approfondita del territorio, nel quale comunque precedenti studi hanno riconosciuto tracce di centuriazione.

In ragione di quanto sopra esposto, in conclusione, sebbene le opere previste non interferiscano direttamente con contesti archeologici la cui sussistenza è chiara e comprovata, considerando la notevole quantità di siti archeologici noti nel comparto territoriale di riferimento, prevalentemente riconducibili alla strutturazione del paesaggio agrario di età romana, si ritiene che non possano essere esclusi potenziali impatti archeologici negativi dell'impianto di progetto e del relativo caviodotto su stratigrafie e/o depositi archeologici conservati nel sottosuolo.

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra esposto, l'impianto in valutazione, a causa dell'altezza di 200 m degli aerogeneratori, risulterebbe, in maniera evidente visibile a notevole distanza in un contesto territoriale prevalentemente pianeggiante, così come tra l'altro sottolineato dall'analisi di intervisibilità presente negli elaborati grafici di progetto sopraccitati. Si configurerebbe, pertanto, come un elemento detrattore del paesaggio, che contrasterebbe con le azioni di valorizzazione del rilevante patrimonio culturale attestato nell'area e con la tutela del carattere rurale del contesto.

La ricognizione effettuata nelle aree contermini mette in evidenza l'unitarietà delle componenti paesaggistiche dell'area e attesta la persistenza e la rilevanza dei valori identitari, articolati in aspetti geomorfologici, naturalistici, monumentali e del paesaggio agrario e degli ulteriori valori di godibilità, che hanno determinato la struttura paesaggistica dell'area nell'ambito di un processo di antropizzazione di lungo periodo. L'intervisibilità degli aerogeneratori, in particolare da siti o aree che si connotano come valori patrimoniali del contesto territoriale, in alcuni casi caratterizzati da beni culturali con carattere monumentale e sottoposti a vincolo ai sensi della Parte II del D. Lgs n.42/2004, si configura pertanto come un significativo elemento di criticità del progetto. La realizzazione dell'impianto eolico determinerebbe un impatto soprattutto visivo e introdurrebbe un forte elemento di disturbo nel contesto paesaggistico, in ragione dell'altezza delle torri e della visibilità a lunga distanza, ovvero con l'introduzione di elementi con notevole sviluppo verticale estranei ad un'area prevalentemente pianeggiante.

Per quanto attiene gli impatti relativi al patrimonio archeologico, considerando la notevole quantità di siti archeologici noti nel comparto territoriale di riferimento, prevalentemente riconducibili alla strutturazione del paesaggio agrario di età romana, si ritiene che non possano essere esclusi potenziali impatti archeologici negativi dell'impianto di progetto e del relativo caviodotto su stratigrafie e/o depositi archeologici conservati nel sottosuolo.

Con riferimento ai Criteri di inserimento ai sensi della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per il caso specifico della Puglia, in merito ai dati ufficiali comunicati da Terna Spa, si rileva che gli stessi sono fermi al 2012. In proposito si rappresenta quanto riportato nella D.G.R. n. 581 del 02.04.2014 (BURP n. 51 del 15.04.2014) relativa all' *"Analisi di scenario della produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio regionale. Criticità di sistema e iniziative conseguenti"* e ai dati aggiornati al 2013.

In Puglia permane un volume notevole di richieste da parte di soggetti privati per la realizzazione di impianti eolici e il fenomeno insediativo ha raggiunto dimensioni considerevoli. Infatti "la Puglia ha il primato nazionale di potenza installata sia per il fotovoltaico sia per l'eolico e, sommando le due fonti energetiche, la potenza installata in Puglia ammonta a più di 1,5 volte quella della seconda Regione, vale a dire la Sicilia, che ha recentemente disposto una moratoria dei procedimenti autorizzativi [...] a causa degli impatti paesaggistici degli impianti eolici. E' significativo osservare, in merito all'Allegato 3, che solo la Puglia presenta una potenza fotovoltaica installata superiore a quella delle 4 maggiori regioni settentrionali (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna); la Puglia è l'unica Regione ad avere addirittura l'84% della potenza fotovoltaica installata dovuta ad impianti grandi (superiori a 1 MW) e medio-grandi (tra 200 KW e 1 MW)". Inoltre nella medesima D.G.R. n. 581 si sottolinea che nell'allegato 7 *'Bilancio energetico regionale 2012'*, che "la Puglia esporta oltre il 45% dell'energia elettrica che produce ed ancora che la



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbao-dg-uhup.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-uhup.servizio5@beniculturali.it

quota di energia prodotta da fonte eolica e fotovoltaica corrisponde al 40% circa dei consumi elettrici complessivi. Nel settore elettrico, pertanto, l'obiettivo medio europeo di coprire il 20% dei consumi con energia da fonti rinnovabili entro il 2020, è stato raggiunto e doppiato in Puglia con 8 anni di anticipo".

Pertanto, pur nell'ottica del carattere di pubblica utilità degli impianti FER ai sensi del D. Lgs. 387 del 2003, si mette in rilievo il rischio concreto del sacrificio di valori paesaggistici per il conseguimento della produzione energetica in questo contesto territoriale già ampiamente sfruttato per la produzione de energia elettrica da FER.

A conclusione della presente istruttoria, si ritiene che la presenza dell'impianto eolico causerebbe una alterazione della percezione fisica del contesto territoriale e dei suoi valori identitari, che l'opera, cioè, comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Campagna Brindisina, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati.

PARERE ENDOPROCEDIMENTALE DI COMPETENZA

Valutato l'insieme delle criticità rilevate e richiamate tutte le considerazioni sopra esposte, si ritiene che l'opera in oggetto **non sia compatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali** dell'area interessata, pertanto si esprime parere non favorevole alla sua realizzazione».

CONSIDERATO che il Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio, dopo aver acquisito la nota prot. n.23915 del 18.12.2020 della competente Soprintendenza ABAP, con nota prot. n.17202 del 19.05.2021 ha trasmesso il proprio contributo istruttorio riportando quanto segue:

«Esaminata la documentazione di progetto, con particolare riguardo alle integrazioni trasmesse dalla Società proponente, si comunica quanto segue.

Preso atto del fatto che la ricognizione di superficie ha restituito una visibilità dei suoli nulla per il circa 70% delle aree indagate e che l'esame delle foto aeree non può essere considerato esaustivo, dal momento che sono state considerate *“soltanto le ortofoto del 2000 e del 2006, tratte dal Portale Cartografico Nazionale , e non foto aeree storiche, che avrebbero consentito una lettura più approfondita del territorio, nel quale comunque precedenti studi hanno riconosciuto tracce di centuriazione”*, si concorda con il competente Ufficio territoriale nel ritenere la documentazione prodotta non sufficiente ad escludere interferenze dirette delle opere in progetto con depositi archeologici conservati in subsidenza.».

ESAMINATA tutta la documentazione e gli approfondimenti progettali ulteriori trasmessi dalla Società proponente nel corso dell'intero iter del procedimento istruttorio.

CONSIDERATI e fatti propri il parere della Soprintendenza competente sopra riportato e il contributo istruttorio del Servizio II di questa Direzione generale.

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e in particolare l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative.

VISTO il citato art. 12 in cui al comma 7 prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, della **valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali**, alla tutela della biodiversità e del **patrimonio culturale e del paesaggio rurale**.

VISTO il citato art. 12 in cui il comma 10 prevede l'approvazione in Conferenza unificata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, **di linee guida** per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e **in particolare per assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio**, con specifico riguardo agli impianti eolici.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

CONSIDERATO il D.M. 10.09.2010 recante *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con l'allora Ministero per i beni e le attività Culturali.

CONSIDERATO che le *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*, di cui al punto precedente sono state redatte al fine di *facilitare un contemperamento fra le esigenze di sviluppo economico e sociale con quelle di tutela dell'ambiente e di conservazione delle risorse naturali e culturali nelle attività regionali di programmazione ed amministrative*.

CONSIDERATO che le Linee guida di cui al punto precedente dichiarano l'esigenza di *salvaguardare i valori espressi dal paesaggio e direttamente tutelati dall'art. 9, comma 2, della Costituzione, nell'ambito dei principi fondamentali e dalla citata Convenzione europea del paesaggio*.

VISTO l'art. 9 comma 2 della Costituzione.

VISTA la Convenzione europea del paesaggio, adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*.

VISTO l'art. 132 del precitato Codice che stabilisce *che la Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio e che la ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione*.

CONSIDERATO che il precitato Codice *tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali*.

CONSIDERATO che ai fini del precitato Codice la tutela del paesaggio è *volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime*.

VISTO il comma 1 dell'art.135 del predetto codice che stabilisce che le regioni *sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici"*.

VISTO il comma 2 dell'art.135 del predetto codice stabilisce che i piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.

VISTO che il comma 3 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 stabilisce che i piani predetti in riferimento a ciascun ambito, predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità del Codice sopra indicate e attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.

VISTO che ai sensi del comma 4 dell'art.135 del D. Lgs 42/2004 in riferimento al punto precedente per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni.

CONSIDERATO che la Regione Puglia, ai sensi dell'art.143 del citato D. Lgs 42/2004, ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015.

CONSIDERATO che il PPTR della Regione Puglia ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. ha individuato 11 Ambiti Paesaggistici (suddivisi in diverse Figure Territoriali) e che per ciascun Ambito Paesaggistico il piano ha individuato uno Scenario Strategico d'Ambito e ha stabilito i relativi *Obiettivi di qualità paesaggistico-territoriale e la Normativa d'uso*.

CONSIDERATO che il perseguimento degli obiettivi di qualità è assicurato dalla *normativa d'uso* costituita da *indirizzi e direttive* specificamente individuati nella Sezione C2 delle Schede degli ambiti paesaggistici.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@gmailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

CONSIDERATO inoltre che ogni *Ambito* è stato diviso in diverse *Figure territoriali* e che per ogni Figura vengono individuate le *Trasformazioni in atto e le vulnerabilità*, stabilendo infine una *Sintesi delle invarianti strutturali* che ogni intervento è tenuto a rispettare.

VISTO e CONSIDERATO che la Regione Puglia con la D.D. del Servizio Ecologia n. 162 del 06/06/2014, emanata a seguito della D.G.R. 2122/2012, ha definito una specifica metodologia di analisi degli impatti cumulativi, ampliando di fatto le analisi necessarie indicate dal DM del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti".

CONSIDERATO che nella suddetta Determinazione dirigenziale in particolare viene richiesto che la valutazione paesaggistica di un impianto dovrà considerare le interazioni dello stesso con l'insieme degli impianti presenti nel territorio di riferimento (Area Vasta di Indagine - AVI pari a 20 Km di distanza dagli aerogeneratori) sotto il profilo della vivibilità, della fruibilità, e della sostenibilità che la trasformazione dei progetti produce sul territorio in termini di prestazioni, dunque anche di detrimento della qualificazione e valorizzazione dello stesso (cfr. pagg 8-9 del § "II - Tema: impatto sul patrimonio culturale e identitario" della D.D. del Servizio Ecologia n. 162/2014 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici").

CONSIDERATO quindi che è necessario verificare e valutare l'incidenza delle trasformazioni introdotte da tutti gli impianti sulle figure territoriali del PPTR contenute nell'Area Vasta di Indagine (AVI) pari a **20 Km** di distanza dagli aerogeneratori di progetto e che il cumulo prodotto dagli impianti presenti e autorizzati nell'AVI non interferisca con le *regole di riproducibilità delle invarianti strutturali* come indicate e descritte nella Sezione B delle Schede degli Ambiti paesaggistici del PPTR.

CONSIDERATO che l'intervento proposto deve essere effettuato nel rispetto dei relativi obiettivi di qualità degli ambiti paesaggistici interferiti così come dettato dal PPTR sezione C2- *Scenario strategico d'ambito: gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*, nello specifico rispettando la *normativa d'uso (gli indirizzi e le direttive)* dettate per ogni ambito di paesaggio interessato.

CONSIDERATO che l'ambito Campagna brindisina comprende la vasta pianura che da Brindisi si estende verso l'entroterra, sin quasi a ridosso delle Murge tarantine, e compresa tra l'area della Murgia dei Trulli a ovest e il Tavoliere Salentino ad est, con una superficie di poco superiore ai 100 mila ettari. Si tratta di un'area ad elevato sviluppo agricolo con oliveti, vigneti e seminativi, nella quale la naturalità occupa solo il 2,1% dell'intera superficie e appare molto frammentata e con bassi livelli di connettività [...]. Nell'entroterra è presente un paesaggio agrario in cui sono contemporaneamente rinvenibili sia i tratti tipici dell'agricoltura tradizionale, con estese superfici di seminativi, oliveti secolari, vecchi mandorleti, sia quelli delle coltivazioni intensive con la presenza di alcuni frutteti specializzati ed aree adibite alla coltivazione di ortaggi. [...] Non distanti dalla città di Brindisi, nelle contrade di Tuturano si rinvengono piccoli ma notevolmente importanti boschi a quercia da sughero *Quercus suber*, i cui nuclei più significativi sono rappresentati dai Boschi di Santa Teresa, I Lucci e Preti costituenti fitocenosi di notevole interesse biogeografico in quanto la sughera raggiunge in questi territori l'estremo orientale del suo areale. (cfr. PPTR scheda d'Ambito La campagna brindisina).

CONSIDERATO che tra le *dinamiche di trasformazione e criticità* che il PPTR individua per la Struttura ecosistemica ambientale del suddetto ambito sono indicate:

- la forte pressione antropica esercitata dall'attività agricola intensiva e **il notevole sviluppo industriale, legato alla produzione di energia sia convenzionale che rinnovabile sta determinando una forte perdita di aree agricole con compromissione degli agroecosistemi.**
- l'intero ambito ospita uno dei poli produttivi di energie rinnovabili da fonte fotovoltaica più importanti della regione Puglia e d'Italia. L'attuale diffusione degli impianti fotovoltaici ha determinato l'occupazione di significative porzioni della Superficie Agricole Utile (SAU) (cfr. PPTR Scheda d'Ambito 9-La campagna brindisina. Sez. A2 – Struttura ecosistemico – ambientale p.12) .



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

VALUTATO che il progetto in esame concorre all'accentuazione delle criticità sopra elencate determinando a sua volta detrimento delle aree coinvolte, accrescendo oltretutto l'impatto cumulativo di impianti tecnologici per la generazione di energia da fonti rinnovabili vista la presenza diffusa degli impianti fotovoltaici.

CONSIDERATO che il paesaggio rurale della Campagna Brindisina ha come primo elemento distintivo la percezione di un grande territorio aperto: un bassopiano compreso tra i rialzi terrazzati delle Murge e le deboli alture del Salento. Qui traspare un'immagine che rispecchia la forte connotazione produttiva del territorio agricolo, nel quale le colture permanenti ne connotano l'immagine. L'oliveto, pur rimanendo la coltura dominante dell'ambito, non risulta così caratterizzante come in altri territori, e raramente lo si ritrova come monocultura prevalente: sovente infatti è associato al frutteto o ai seminativi, spesso è presente in mosaici agricoli dove prevalgono le colture orticole (cfr. cfr. PPTR Scheda d'Ambito 9-*La campagna brindisina. Sez. A3.2 – I paesaggi rurali p.30*).

CONSIDERATO che il paesaggio prevalente è quello della piana brindisina, caratterizzata da ampie visuali sulla distesa di terra rossa e verdeggianti del paesaggio agrario, la cui variabilità paesaggistica deriva dall'accostamento delle diverse colture (oliveti a sesto regolare, vigneti, alberi da frutto e seminativi) ed è acuita dai mutevoli assetti della trama agraria:

- grandi appezzamenti di taglio regolare, con giaciture diverse, a formare un grande patchwork interrotto da grandi radure a seminativo;
- sistema di piccoli appezzamenti con prevalenza di seminativi;
- campi medio-grandi con estesi seminativi e vigneti nei territori depressi bonificati.

CONSIDERATO che il sistema antropico è caratterizzato da una rete di città storiche di impianto messapico e medievale riconoscibili dai profili dei castelli federiciani e angioini, dalle cupole delle chiese, da un sistema diffuso e rado di masserie, da sporadiche tracce di antichi insediamenti (cfr. Struttura percettiva – Descrizione strutturale Scheda d'Ambito 9- Campagna Brindisina).

CONSIDERATO che i valori visivo-percettivi dell'ambito sono rappresentati dai luoghi privilegiati di fruizione del paesaggio (punti e strade paesaggistiche) e dai grandi scenari e dai principali riferimenti visuali che lo caratterizzano; i luoghi privilegiati di fruizione del paesaggio; le strade che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica da cui è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi dell'ambito o è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati

CONSIDERATO che, effettuando una ricognizione nel raggio dei 20 KM si possono individuare un insieme di beni paesaggistici e ulteriori contesti così come indicati dalla Società proponente ed elencati dalla Soprintendenza ABAP competente nel parere endoprocedimentale che si richiama integralmente.

CONSIDERATO che la figura territoriale del brindisino coincide con l'ambito di riferimento, caso unico nell'articolazione in figure degli ambiti del PPTR.

CONSIDERATO che per la *figura territoriale de La campagna irrigua della piana brindisina* il PPTR individua come **Invariante strutturale**: *il sistema agro-ambientale della piana di Brindisi, caratterizzato da il mosaico di frutteti, oliveti e vigneti a sesto regolare intervallati da sporadici seminativi* e lo stesso PPTR descrive nello **Stato di conservazione e criticità** (Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale): *l'alterazione e compromissione della leggibilità dei mosaici agro-ambientali e dei segni antropici che caratterizzano la piana con trasformazioni territoriali quali: espansione edilizia, insediamenti industriali* (cfr PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale *La campagna irrigua della piana brindisina*)

VISTO che la regola di riproducibilità per la suddetta invariante strutturale del PPTR è costituita dalla *salvaguardia dei mosaici agrari e delle macchie boscate residue* (cfr PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale (La campagna irrigua della piana brindisina)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

VALUTATO che il progetto in esame concorre all'accentuazione delle criticità sopra elencate determinando a sua volta detrimento delle aree coinvolte, accrescendo oltretutto l'impatto cumulativo di impianti tecnologici per la generazione di energia da fonti rinnovabili vista la presenza diffusa degli impianti fotovoltaici.

CONSIDERATO che il paesaggio rurale della Campagna Brindisina ha come primo elemento distintivo la percezione di un grande territorio aperto: un bassopiano compreso tra i rialzi terrazzati delle Murge e le deboli alture del Salento. Qui traspare un'immagine che rispecchia la forte connotazione produttiva del territorio agricolo, nel quale le colture permanenti ne connotano l'immagine. L'oliveto, pur rimanendo la coltura dominante dell'ambito, non risulta così caratterizzante come in altri territori, e raramente lo si ritrova come monocultura prevalente: sovente infatti è associato al frutteto o ai seminativi, spesso è presente in mosaici agricoli dove prevalgono le colture orticole (cfr. cfr. PPTR Scheda d'Ambito 9-*La campagna brindisina. Sez. A3.2 – I paesaggi rurali p.30*).

CONSIDERATO che il paesaggio prevalente è quello della piana brindisina, caratterizzata da ampie visuali sulla distesa di terra rossa e verdeggianti del paesaggio agrario, la cui variabilità paesaggistica deriva dall'accostamento delle diverse colture (oliveti a sesto regolare, vigneti, alberi da frutto e seminativi) ed è acuita dai mutevoli assetti della trama agraria:

- grandi appezzamenti di taglio regolare, con giaciture diverse, a formare un grande patchwork interrotto da grandi radure a seminativo;
- sistema di piccoli appezzamenti con prevalenza di seminativi;
- campi medio-grandi con estesi seminativi e vigneti nei territori depressi bonificati.

CONSIDERATO che il sistema antropico è caratterizzato da una rete di città storiche di impianto messapico e medievale riconoscibili dai profili dei castelli federiciani e angioini, dalle cupole delle chiese, da un sistema diffuso e rado di masserie, da sporadiche tracce di antichi insediamenti (cfr. Struttura percettiva – Descrizione strutturale Scheda d'Ambito 9- Campagna Brindisina).

CONSIDERATO che i valori visivo-percettivi dell'ambito sono rappresentati dai luoghi privilegiati di fruizione del paesaggio (punti e strade paesaggistiche) e dai grandi scenari e dai principali riferimenti visuali che lo caratterizzano; i luoghi privilegiati di fruizione del paesaggio; le strade che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica da cui è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi dell'ambito o è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati

CONSIDERATO che, effettuando una ricognizione nel raggio dei 20 KM si possono individuare un insieme di beni paesaggistici e ulteriori contesti così come indicati dalla Società proponente ed elencati dalla Soprintendenza ABAP competente nel parere endoprocedimentale che si richiama integralmente.

CONSIDERATO che la figura territoriale del brindisino coincide con l'ambito di riferimento, caso unico nell'articolazione in figure degli ambiti del PPTR.

CONSIDERATO che per la *figura territoriale de La campagna irrigua della piana brindisina* il PPTR individua come *Invariante strutturale: il sistema agro-ambientale della piana di Brindisi, caratterizzato da il mosaico di frutteti, oliveti e vigneti a sesto regolare intervallati da sporadici seminativi* e lo stesso PPTR descrive nello *Stato di conservazione e criticità* (Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale): *l'alterazione e compromissione della leggibilità dei mosaici agro-ambientali e dei segni antropici che caratterizzano la piana con trasformazioni territoriali quali: espansione edilizia, insediamenti industriali* (cfr PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale *La campagna irrigua della piana brindisina*)

VISTO che la regola di riproducibilità per la suddetta invariante strutturale del PPTR è costituita dalla *salvaguardia dei mosaici agrari e delle macchie boscate residue* (cfr PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale *La campagna irrigua della piana brindisina*)

VALUTATO che la suddetta regola di riproducibilità non viene rispettata in quanto gli aerogeneratori si inseriscono all'interno di aree agricole localizzate tra aree boscate interrompendone la continuità.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbae-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

CONSIDERATO che il PPTR per l'*Invariante strutturale* (sistemi e componenti che strutturano la figura territoriale): *Complesso sistema di segni e manufatti testimonianza delle culture e attività storiche che hanno caratterizzato la figura, quali: reticoli di muri a secco, masserie, paretoni e limitoni*, descrive nello *Stato di conservazione e criticità* (Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità della figura territoriale): *Abbandono e progressivo deterioramento delle strutture, dei manufatti e dei segni delle pratiche rurali tradizionali* (cfr PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura territoriale - La campagna brindisina).

VISTO che la regola di riproducibilità per la suddetta invariante strutturale del PPTR è costituita dalla *salvaguardia del patrimonio rurale storico e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali; nonché dalla sua valorizzazione per la ricezione turistica e la produzione di qualità (agriturismi)* (cfr PPTR sezione b.2.3.1 sintesi delle invarianti strutturali della figura *La campagna brindisina*).

VALUTATO che il progetto in esame si inserisce all'interno dell'insieme del patrimonio rurale storico che possiede i caratteri tipologici edilizi tradizionali compromettendone e pregiudicandone di fatto la loro valorizzazione per la ricezione turistica e la produzione di qualità (agriturismi) in quanto la presenza incombente degli aerogeneratori rappresentano un deterrente per l'utilizzo dell'area tali scopi, innescando e favorendo un processo disincentivante alla valorizzazione.

CONSIDERATO che interferenze materiali degli impianti eolici non sono necessariamente riconducibili alle aree di sedime degli aerogeneratori in fase di esercizio, che pure risulterebbero avere effetti negativi sul paesaggio per la sottrazione di suolo agricolo, ma anche e soprattutto a quelle occupazioni indirette, legate alle distanze di sicurezza dell'impianto che dovranno essere rispettate e che precluderebbero alcuni usi potenziali o in essere del territorio. Tale criticità, sottolineata dal PPTR in via generale (cfr. *Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – Parte I*), è riscontrabile nel caso specifico poiché trattasi di un territorio le cui connotazioni sono strettamente legate alla viticoltura.

CONSIDERATO che con riferimento al PPTR, alla parte C della Scheda d'Ambito 9, tra **gli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale** figurano:

- Valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo;
- Riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati;
- Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco.

VISTO che il PPTR per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente stabilisce nella relativa **Normativa d'uso** che i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale debbano rispettare particolari **indirizzi e direttive** tra i quali si evidenziano:

Indirizzi:

- tutelare e promuovere il recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto;
- valorizzare i sistemi dei beni culturali nei contesti agro-ambientali;

Direttive:

- promuovere azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza;
- prevedere misure per contrastare i processi di deruralizzazione degli edifici rurali anche in contesti periurbani.
- promuovere la conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale (cfr. PPTR, § Scenario strategico, Sezione C- Scheda d'ambito 9- La campagna brindisina).

VALUTATO che il progetto non risulta coerente con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo, né con quello di riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati né di promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco e di fatto si pone da ostacolo al recupero della fitta rete di beni diffusi e delle emergenze architettoniche nel loro contesto poiché l'inserimento



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@miincert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

dell'impianto eolico è un intervento fortemente invasivo nei confronti di tale patrimonio che ne verrebbe di fatto svalutato.

VALUTATO inoltre che il progetto non risulta coerente con le direttive volte a promuovere azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza né risulta coerente con le misure per contrastare i processi di deruralizzazione degli edifici rurali anche in contesti periurbani, bensì, al contrario innescherebbe un processo di "industrializzazione" dell'area, inserendovi degli elementi tecnologici estranei alla vocazione dell'area e alle caratteristiche paesaggistiche compromettendo di fatto il raggiungimento dell'obiettivo del PPTR.

CONSIDERATO che con riferimento al PPTR, alla parte C della Scheda d'Ambito 9, tra gli **Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale** figurano:

- Valorizzare l'edilizia e manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità agrituristica;
- Valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo;
- Promuovere il recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco;
- Progettare la fruizione lenta dei paesaggi.

VISTO che il PPTR per il perseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente stabilisce nella relativa **Normativa d'uso** che i soggetti privati nei piani e nei progetti che comportino opere di rilevante trasformazione territoriale debbano rispettare particolari **indirizzi e direttive** tra i quali si evidenziano:

Indirizzi:

valorizzare i sistemi di relazioni tra costa e interno;

Direttive:

- promuovere forme di mobilità sostenibile tra i centri costieri e i centri interni, al fine di creare un sistema integrato di fruizione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, naturalistico, rurale, enogastronomico, in coerenza con le indicazioni dei Progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR Sistema infrastrutturale per la Mobilità dolce e Sistemi territoriali per la fruizione dei beni patrimoniali;
- promuovere il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente (come masserie e poderi della Riforma Agraria e in genere della piana brindisina);
- valorizzare le medie e piccole città storiche dell'entroterra brindisino, e incoraggiano anche forme di ospitalità diffusa.

VALUTATO che il progetto in esame porsi in contrasto al raggiungimento dell'obiettivo di valorizzare l'edilizia e manufatti rurali tradizionali anche in chiave di ospitalità agrituristica, né di valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo, né sembra coerente con la promozione del recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco della progettazione della fruizione lenta dei paesaggi bensì introduce all'interno di una trama integra dei mosaici colturali del territorio rurale che circondano le masserie degli elementi imponenti che di fatto inibiscono la valorizzazione e la promozione dell'area in chiave di ospitalità diffusa.

CONSIDERATO che con riferimento al PPTR, tra gli Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale figurano inoltre:

- valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;
- salvaguardare i grandi scenari caratterizzanti l'immagine regionale.

VISTO che, in relazione ai suddetti obiettivi di qualità, la relativa **Normativa d'uso** risulta essere:

Indirizzi:

- salvaguardare le visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali, e da contesti rurali di particolare valore testimoniale.

Direttive:



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abup.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abup.servizio5@beniculturali.it

- impedire le trasformazioni territoriali che interferiscano con i quadri delle visuali panoramiche o comunque compromettano le particolari valenze ambientali storico culturali che le caratterizzano;
- valorizzare le visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica, dell'ambito, per la fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociale.

VALUTATO che il progetto in esame non risulta volto alla valorizzazione della struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia né alla salvaguardia dei grandi scenari caratterizzanti l'immagine della regione poiché, per l'imponenza degli aerogeneratori comprometterebbe diverse visuali panoramiche di rilevante valore paesaggistico, caratterizzate da particolari valenze ambientali, naturalistiche e storico culturali e andrebbe a incidere negativamente con i quadri delle visuali panoramiche.

VALUTATO inoltre che il progetto in esame non risulta volto alla valorizzazione delle visuali panoramiche come risorsa per la promozione, anche economica dell'Ambito e per la fruizione culturale-paesaggistica e l'aggregazione sociale, bensì costituirebbe un deterrente per tale promozione.

CONSIDERATO che la ricognizione dei beni secondo il buffer delle aree contermini riporta un **censimento estremamente denso di beni paesaggistici e culturali** che contribuiscono a definire un paesaggio "espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" (cfr. art. 131 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.).

CONSIDERATE e VALUTATE le peculiarità del paesaggio in cui si inserisce il progetto, caratterizzato prevalentemente da terreno agricolo con presenza di uliveti, vigneti, masserie dall'alto potenziale di trasformazione, nell'ottica di uno sviluppo ecosostenibile del territorio e sostegno alle attività socio economiche compatibili con i valori della memoria storica del luogo verso i quali il nuovo progetto si pone in netto contrasto.

CONSIDERATI E VALUTATI gli impatti cumulativi del progetto con altri impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili presenti e in progetto nell'area.

CONSIDERATO che, come sopra valutato, il **progetto non rispetta le regole di riproducibilità delle invarianti strutturali** stabilite dal PPTR nella sezione B delle schede d'ambito del *La Campagna Brindisina*.

CONSIDERATO quindi che il progetto non è in linea con gli *obiettivi di qualità* del PPTR e contrasta con la *normativa d'uso* dettata dalla Sezione C delle Schede d'ambito del PPTR.

CONSIDERATO che il PPTR privilegia le localizzazioni in aree idonee già compromesse da processi di dismissione e abbandono dell'attività agricola, da processi di degrado ambientale e da trasformazioni che hanno compromesso i valori paesaggistici.

VALUTATO che l'area è caratterizzata dalla presenza di valori paesaggistici e altresì presenta di caratteri storici culturali che si prestano alla loro valorizzazione.

VISTO che dalla valutazione dell'impatto ambientale emerge che la notevole imponenza della tipologia dell'aerogeneratore non consente un compatibile inserimento nel paesaggio.

CONSIDERATO che la procedura di VIA viene strutturata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel **prevenire gli effetti negativi** legati alla realizzazione dei progetti anziché combatterne successivamente gli effetti.

CONSIDERATO che, ai sensi del D.Lgs 152/2006 il giudizio di compatibilità ambientale è reso, tenuto conto degli studi effettuati dal committente, previa valutazione degli effetti dell'opera sul sistema ambientale con riferimento a **componenti, fattori, relazioni tra essi esistenti, stato di qualità dell'area interessata**.

CONSIDERATO che ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., Allegato II, *Caratterizzazione e analisi delle componenti e dei fattori ambientali*, l'obiettivo della caratterizzazione della qualità del paesaggio con riferimento sia agli aspetti storico-testimoniali e culturali, sia agli aspetti legati alla **percezione visiva**, è quello di **definire le azioni di disturbo esercitate dal progetto** e le modifiche introdotte in rapporto alla qualità dell'ambiente. La **qualità del paesaggio è pertanto determinata** attraverso le analisi concernenti:



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- a) il paesaggio nei suoi dinamismi spontanei, mediante l'esame delle componenti naturali;
- b) le attività agricole, residenziali, produttive, turistiche, ricreative, le presenze infrastrutturali, le loro stratificazioni e la relativa incidenza sul grado di naturalità presente nel sistema;
- c) le condizioni naturali e umane che hanno generato l'evoluzione del paesaggio;
- d) lo studio strettamente visivo o culturale-semiologico del rapporto tra soggetto ed ambiente, nonché delle radici della trasformazione e creazione del paesaggio da parte dell'uomo;
- e) i piani paesistici e territoriali;
- f) i vincoli ambientali, archeologici, architettonici, artistici e storici.

CONSIDERATO quindi che la valutazione di impatto ambientale ai sensi del citato D. Lgs 152/2006 deve tenere in considerazione le analisi sopra dette.

RITENUTO di dover richiamare la Sentenza del Consiglio di Stato n.1144/2014 laddove definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area *quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...)*, ritenendo quindi che *il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo*, ossia dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

RITENUTO necessario specificare che nel procedimento di VIA la **definizione dell'area vasta** d'indagine è correlata alla tipologia di intervento proposto e ai tipi di impatti ambientali che si esaminano e che pertanto nell'analisi dell'impatto visivo dell'impianto eolico proposto, l'area vasta non può che essere al minimo quella già prevista dalle "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b, del paragrafo 3.1 e punto e del paragrafo 3.1 e punto e, del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4) **pari cioè a 50 volte l'altezza massima di ciascun aerogeneratore.**

CONSIDERATO pertanto che nel procedimento di VIA la valutazione di questa Direzione generale, come anche della Soprintendenza ABAP competente, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004, a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.

CONSIDERATO che, per il progetto in valutazione l'area vasta di cui alle "Linee Guida" del DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b, del paragrafo 3.1 e punto e del paragrafo 3.1 e punto e, del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4) è calcolata tenendo conto l'altezza complessiva degli aerogeneratori, **ossia 200 metri e risulta quindi pari a 10 km.**

CONSIDERATO che la competente Soprintendenza ABAP con il parere sopra trascritto, ha verificato il quadro vincolistico **nell'area vasta** relativa all'intervento, ovvero nell'area contermina agli aerogeneratori, determinata secondo le "Linee Guida" di cui al DM 10 settembre 2010 (Allegato 1, punto 14.9, lett. c; punto b) del paragrafo 3.1 e punto e) del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4 delle Linee Guida), valutando quindi la incompatibilità delle opere previste con detto quadro vincolistico.

CONSIDERATO che, in relazione ai Criteri generali per l'inserimento degli impianti nel paesaggio e del territorio delle suddette linee guida, si auspica la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico.

VALUTATO che il progetto in esame non sembra considerare i criteri generali stabiliti nelle linee guida di cui al DM 10 settembre 2010 in quanto le opere proposte, di forte impatto (anche visivo) non sono inserite armonicamente nel contesto storico, culturale e paesaggistico.

CONSIDERATE e VALUTATE tutte le Osservazioni pubblicate sulla piattaforma *web* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, così come le controdeduzioni formulate al riguardo dalla Società proponente.



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
 PEC: mbue-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
 PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 152/2006 l'istruttoria ha tenuto conto degli studi effettuati dal proponente previa valutazione degli effetti, anche indotti, dell'opera sul sistema ambientale.

RITENUTO di condividere e fare proprie tutte le puntuali analisi e le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza ABAP, dove il territorio interessato dall'impianto di cui trattasi è stato analizzato con riferimento al paesaggio nella sua unitarietà come definito nell'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e nella Convenzione Europea del Paesaggio.

CONSIDERATO il rilevante numero di beni paesaggistici e di ulteriori contesti (segnalazioni archeologiche e architettoniche, strada a valenza paesaggistica, ecc.), nonché i beni culturali presenti nell'area buffer di 10 km dai quali l'impianto eolico è visibile.

RITENUTO necessario richiamare a tal proposito quanto evidenziato nel documento interministeriale relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017, MATTM e MiSE) del 10 novembre 2017, in particolare Messaggio dei Ministri *"...Di grande rilievo per il nostro Paese è la questione della compatibilità tra obiettivi energetici ed esigenze di tutela del paesaggio. Si tratta di un tema che riguarda soprattutto le fonti rinnovabili con maggiore potenziale residuo sfruttabile, cioè eolico e fotovoltaico. Poiché siamo convinti che la tutela del paesaggio sia un valore irrinunciabile, sarà data priorità all'uso di aree industriali dismesse, capannoni o tetti, oltre che ai recuperi di efficienza degli impianti esistenti. Tuttavia, queste opzioni non sono sufficienti per gli obiettivi perseguiti. Dunque proponiamo di procedere, con Regioni e amministrazioni che tutelano il paesaggio, alla individuazione di aree, non altrimenti valorizzabili, da destinare alla produzione energetica"* (cfr. Messaggio dei Ministri, SEN 2017).

CONSIDERATO che invece il progetto proposto non tiene affatto conto di quanto sopra indicato, essendo localizzato in un'area agricola e comportando, conseguentemente, un consumo di suolo agricolo e che per le aree interessate dall'intervento sono previsti obiettivi di riqualificazione e valorizzazione da attuarsi *attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale.*

VISTO il D.Lgs n.387 del 2003 che dispone la possibilità di realizzare impianti FER in aree tipizzate come agricole dagli strumenti urbanistici comunali vigenti, e che all'art.12 dispone che tale possibilità sia subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio (e quindi della normativa prevista dal PPTR) e del patrimonio storico artistico, come indicato dal comma 7 del medesimo articolo 12 che stabilisce che *"nell'ubicazione si dovrà tener conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio e del paesaggio rurale"*.

RITENUTO utile richiamare la *"filosofia"* del PPTR che *nel finalizzare le proprie azioni all'obiettivo di mettere in valore le peculiarità identitarie dei paesaggi della Puglia contribuisce a indicare le potenzialità specifiche per realizzare un modello di sviluppo socioeconomico autosostenibile, attraverso la messa a sistema dei singoli valori patrimoniali: ricomponendone il mosaico, riconoscendo e potenziando l'immagine articolata e plurale dei paesaggi pugliesi; considerando le peculiarità dei fattori identitari e il loro riconoscimento sociale come risorsa per la promozione della progettualità locale.*

CONSIDERATO che il percorso metodologico del PPTR ha consentito di sviluppare un'idea del piano paesaggistico che, superando il carattere vincolistico applicato ad alcune aree di conservazione, si è posto l'obiettivo della valorizzazione attiva del patrimonio territoriale e paesaggistico, coniugando identità di lunga durata e innovazione di breve periodo, paesaggio ed economia, valore di esistenza e valore d'uso in forme durevoli e autosostenibili.

CONSIDERATO che il progetto in esame si pone l'obiettivo di ampliare le possibilità di produzione di energia elettrica da fonte eolica **senza prendere in considerazione il potenziale territoriale (di valenza culturale) non ancora espresso.**

CONSIDERATO che la Regione puglia con DGR Puglia 2 aprile 2014, n. 581 (Analisi di scenario della produzione di energia da Fonti energetiche rinnovabili sul territorio regionale - Criticità di sistema e iniziative conseguenti), ha



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

valutato l'impatto delle opere realizzate per la produzione di energia da fonti rinnovabili, riportando che "la Puglia ha il primato nazionale di potenza installata sia per il fotovoltaico sia per l'eolico e, sommando le due fonti energetiche, la potenza installata in Puglia ammonta a più di 1,5 volte quella della seconda Regione, vale a dire la Sicilia, che ha recentemente disposto una moratoria dei procedimenti autorizzativi [...] a causa degli impatti paesaggistici degli impianti eolici. È significativo osservare, in merito all'Allegato 3, che solo la Puglia presenta una potenza fotovoltaica installata superiore a quella delle 4 maggiori regioni settentrionali (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna); la Puglia è l'unica Regione ad avere addirittura l'84% della potenza fotovoltaica installata dovuta ad impianti grandi (superiori a 1 MW) e medio-grandi (tra 200 KW e 1 MW)". Inoltre nella medesima D.G.R. n. 581 si sottolinea che nell'allegato 7 "Bilancio energetico regionale 2012", che "la Puglia esporta oltre il 45% dell'energia elettrica che produce ed ancora che la quota di energia prodotta da fonte eolica e fotovoltaica corrisponde al 40% circa dei consumi elettrici complessivi. Nel settore elettrico, pertanto, l'obiettivo medio europeo di coprire il 20% dei consumi con energia da fonti rinnovabili entro il 2020, è stato raggiunto e doppiato in Puglia con 8 anni di anticipo".

CONSIDERATO pertanto che, pur nell'ottica del carattere di pubblica utilità degli impianti FER ai sensi del D. Lgs. 387 del 2003, si deve sottolineare l'ulteriore rischio concreto del sacrificio di valori storico-paesaggistici-identitari per il conseguimento della produzione energetica in questo contesto territoriale già ampiamente sfruttato.

CONSIDERATO che, così come descritto dalla documentazione progettuale presentata dalla Società, nonché come evidenziato dalla Soprintendenza competente, **nell'area buffer di circa 10 km** è presente un rilevante numero di beni culturali e di "ulteriori contesti" (segnalazioni archeologiche e architettoniche, strada a valenza paesaggistica, ecc.); in tale ambito il progetto in esame rappresenterebbe un detrattore sotto il profilo della qualità e dei caratteri identitari dei luoghi, della loro vivibilità, e fruibilità (anche visiva), nonché un fattore di compromissione delle evidenti potenzialità territoriali presenti nell'area con l'introduzione di elementi estranei alla vocazione dell'area medesima; basti anche solo citare come la presenza di masserie tutelate, non ancora del tutto valorizzate, rappresentino un grande patrimonio testimoniale che rischia di essere compromesso dalla presenza di impianti tecnologici di grandi dimensioni visibili da più punti di ripresa.

CONSIDERATO che PPTR vigente stabilisce direttive obbligatorie per soggetti pubblici e privati che decidano avviare interventi "che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzati".

CONSIDERATO che l'intervento proposto contrasta con la riproducibilità delle invariati strutturali stabilite nelle Schede d'ambito del PPTR, in particolare in riferimento all'Ambito interferito dall'impianto.

RITENUTO utile richiamare che la Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima stabilisce che *occorrerà prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio* e che si intendono adottare, *obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, quali la qualità dell'aria e dei corpi idrici, il contenimento del consumo di suolo e la tutela del paesaggio* (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, MISE, MATTM E MIT).

CONSIDERATO che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel PPTR della Regione Puglia bensì sembra tenere conto solo di obiettivi energetici e climatici.

CONSIDERATO che il notevole impatto delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.

CONSIDERATO che il progetto proposto non tiene conto degli obiettivi di tutela espressi nel PPTR della Regione Puglia bensì tiene conto solo di obiettivi energetici e climatici.

CONSIDERATO che il notevole impatto cumulativo delle infrastrutture legate all'approvvigionamento di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili sul territorio contrasta con le disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale.

VISTO quanto disposto dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723 4554
PEC: mbac-dg-abup.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abup.servizio5@beniculturali.it


CONSIDERATO il recente e innovativo orientamento assunto dall'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la nota prot. n. 27652 del 28.11.2017 in merito all'attivazione di quanto previsto dall'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, da parte di questo Ministero concertante in sede di VIA statale.


A conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente e il contributo istruttorio del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione generale ABAP, esaminati gli elaborati progettuali definitivi, il SIA e tutta l'ulteriore documentazione prodotta dalla Società EN.IT S.r.l., **questa Direzione generale**

COMUNICA

ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/1990, che le argomentazioni su evidenziate costituiscono motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di VIA presentata dalla Società EN.IT S.r.l. per la realizzazione impianto eolico onshore denominato "Maffei", ricadente nel comune di Brindisi, composto da 11 aerogeneratori per una potenza complessiva di 48 MW.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente comunicazione, la Società EN.IT S.r.l. ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, come disposto dal medesimo art. 10 *bis*, tramite e-mail PEC, oltre che alla scrivente Direzione generale e al Ministero della transizione ecologica, contestualmente alla competente Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio.

Il Funzionario responsabile del procedimento
Arch. Enrica Gialanella 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
Arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA 

IL DIRETTORE GENERALE
ARCH. FEDERICA GALLONI 



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbao-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Spett.le
Regione Puglia
Dip. Ambiente, Paesaggio e qualità urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali

Al Presidente del Comitato Regionale
V.I.A./A.I.A

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
c.mafrica@regione.puglia.it

OGGETTO: ID VIP 5028 Procedimento di V.I.A. ai sensi dell'art.27 del d.Lgs. 152/2006 relativo all'impianto eolico denominato Maffei di potenza complessiva pari a 48 MW, ricadente nel Comune di Brindisi.

Proponente: EN.IT S.r.L.

Parere del Dipartimento Provinciale di Brindisi e dell'U.O.C "Ambienti Naturali" di Arpa Puglia.

Visto l'ordine del giorno della convocazione della seduta del Comitato Regionale V.I.A./A.I.A. del 26/05/2021 (prot. Arpa Puglia n°36294 del 17/05/2021), i sottoscritti Direttore del Dipartimento Arpa Puglia di Brindisi e Direttore U.O.C. "Ambienti Naturali" della Direzione Scientifica dell'Agenzia, in qualità di componenti del Comitato V.I.A./A.I.A. giusta D.D. 5/19, ai sensi del c.4, art. 8 del RR 7/18 formalizzano il proprio contributo relativo al procedimento in oggetto identificato. 1

Preso atto:

- che gli elaborati sono consultabili e scaricabili dal sito web della Direzione Generale per le valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del MATMM;
- dello "Studio di Impatto Ambientale (SIA - Ottobre 2019)";

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 22 del D.lgs.104/17, risulta in carico al proponente la predisposizione dello Studio di impatto ambientale, in particolare delle informazioni di cui al comma 3 dalle lettere a),b),c),d),e),f);
- ai sensi dell'All.VII "Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all'art.22" del D.lgs.104/17, risulta in carico al proponente la descrizione del progetto, compreso in particolare quanto previsto dal comma 1 al comma 12 del medesimo articolo;
- il progetto in oggetto, secondo dichiarazione del proponente, consiste nella realizzazione di un impianto eolico costituito da 11 torri, con una potenza complessiva pari a 48 MW e sarà realizzato in un'area ricadente nell'agro del comune di Brindisi, in località "Maffei" ed identificato attraverso le seguenti coordinate geografiche: Latitudine 40°33'26.97"N, Longitudine 17°55'50.47"E. I terreni

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
 Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 Fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

interessati dalla costruzione dell'impianto e delle opere connesse ricadono sui fogli di mappa n. 149, 150, 151, 152, 153, 158, 159, 160, 162, 163, 165, 177, 180 e 183 del Catasto Terreni del Comune di Brindisi (BR). Il parco eolico verrà realizzato in un'area a Sud del territorio comunale, prossima all'agglomerato di Tutturano, ed è raggiungibile percorrendo la SS 16, le SP 43, SP 79 e SP 80. Gli aerogeneratori più vicini ai comuni limitrofi distano rispettivamente circa 5 km dal centro abitato di Brindisi, posto a Nord rispetto all'impianto, circa 2 km dall'agglomerato di Tutturano posto a Sud del parco eolico, circa 7 km dal centro abitato di Mesagne ubicato a ovest (Figura 1).

L'impianto eolico in progetto nel suo complesso sarà costituito da:

- 11 turbine per una potenza complessiva di 48 MW;
- reti elettriche MT in cavidotto interrato da disporre in corrispondenza delle strade pubbliche esistenti ovvero delle nuove piste interne di collegamento ovvero, anche in corrispondenza di terreni agrari asserviti alla realizzazione di parti dell'impianto eolico.

Per la connessione alla RTN è previsto un collegamento in antenna con la sezione a 150 kV della stazione elettrica a 380 kV denominata "Brindisi Sud". Il nuovo elettrodotto in antenna a 150 kV per il collegamento della centrale costituirà impianto di utenza per la connessione, mentre lo stallo a 150 kV nella stazione elettrica a 380 kV costituirà impianto di rete.

La tipologia di aerogeneratore risultano essere le seguenti:

- Numero di aerogeneratori: 11
- Potenza nominale parco: 48 MW
- Altezza del mozzo: 115 mt
- Diametro del rotore: 170 mt

ID turbina	Alt. mozzo (m)	Diametro rotorico (m)	Est (m)	Nord (m)	Altezza della base (m)
1A	115,0	170,0	745909	4495060	50
2A	115,0	170,0	746450	4495309	45
3A	115,0	170,0	747001	4495146	41
4A	115,0	170,0	745774	4493700	52
5A	115,0	170,0	746375	4493706	50
1B	115,0	170,0	747859	4495046	40
2B	115,0	170,0	749028	4495230	39
3B	115,0	170,0	750116	4495542	33
4B	115,0	170,0	750739	4495724	30
5B	115,0	170,0	748145	4494129	44
6B	115,0	170,0	750103	4494570	37

2

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC : dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



3

Figura 1: inquadramento territoriale

Nell'ambito dell'area vasta (Figura 2) il sito di progetto, considerando l'aerogeneratore più vicino, dista circa 1,2 km dalla ZSC Bosco di Santa Teresa (SIC IT9140006), circa 1,5 km dalla ZSC Bosco I Lucci (SIC IT9140004), circa 4,4 km dalla ZSC Bosco Tramazzone (SIC IT9140001), circa 6,3 km dalla ZSC Stagni e saline di Punta della Contessa (SIC/ZPS IT9140003), circa 4,3 km dalla Riserva Naturale Orientata Regionale (RNOR) Bosco di Cerano, circa 3,5 km dal Parco Naturale Regionale (PNR) Salina di Punta della Contessa e inoltre si segnala la prossimità degli aerogeneratori con codici WTG 4A e WTG 5A alla fascia di rispetto della RNOR Boschi di Santa Teresa e dei Lucci.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
 Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
 tel. 0831 099501 Fax 0831 099599
 e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
 PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



la procedura di autorizzazione paesaggistica" secondo il "Piano di individuazione aree non idonee FER – del Comune di Brindisi"(Rif. SIA pag. 46).

- 2) In riferimento alla verifica di coerenza con la Carta Idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino della Regione Puglia, come dichiarato dallo stesso proponente (Rif. SIA pag. 67), *"dalla sovrapposizione dell'area di interesse sulla carta idrogeomorfologica si verifica che le aste idrografiche più vicine, corsi d'acqua episodici, interferiscono in alcuni tratti con il percorso del cavidotto interrato, pertanto vi è la necessità di redigere lo studio di compatibilità idrologica ed idraulica per l'area di intervento"*.
- 3) In merito alla compatibilità con il PPTR il proponente ha individuato le seguenti interferenze (Rif. Elaborato "Relazione di compatibilità con PPTR", Figura 3, Figura 4):
 - Componenti idrologiche: Beni Paesaggistici - Fiumi, torrenti, acque pubbliche. *"L'unica interferenza esistente è quella rappresentata dall'intersezione in alcuni tratti del cavidotto interrato con il corso d'acqua denominato "Fiume grande" e con il corso d'acqua "Canale Foggia di Rau". Si tratta, tuttavia, di brevi tratti di cavidotto interrato su strade comunali o provinciali già esistenti, pertanto già dotate di sistemi di attraversamento per la viabilità e le opere a rete. Il passaggio del cavidotto interrato quindi, non andrà ad apportare alcuna modifica sostanziale alla situazione attuale"*;
 - Componenti delle Aree protette e dei Siti Naturali: Beni Paesaggistici - Parchi e Riserve. *"le turbine non ricadono in aree protette o siti naturalistici SIC e ZPS, mentre un breve tratto di cavidotto interrato attraversa, percorrendo la strada comunale n. 55, la Riserva Naturale Regionale Orientata denominata Boschi di Santa Teresa e dei Lucci (le turbine più prossime al limite della riserva sono la WTG 4A distante 160 m e la WTG 5A distante 150 m). Come citato la realizzazione del cavidotto, che sarà posizionato in corrispondenza della banchina della strada comunale n. 55, prevede il successivo ripristino dello stato dei luoghi, pertanto si ritiene che l'opera non comporterà alterazioni dello stato dei luoghi della Riserva naturale regionale. Infine è importante verificare l'interferenza e/o vicinanza con le zone di protezione speciale e siti di importanza comunitaria"*(Rif. SIA pag 81).
 - Componenti Culturali e Insediative: Ulteriori Contesti Paesaggistici - Siti interessati da beni storico culturali, *"il cavidotto interrato, nel tratto di collegamento tra la WTG 5A e WTG 5B lambisce l'area di rispetto della segnalazione architettonica denominata Masseria Paticchi. Si evidenzia che la realizzazione del cavidotto prevede che venga collocato in interrato in banchina su strada esistente, con successivo ripristino dello stato dei luoghi"*.

5





Figura 3: sovrapposizione del layout di progetto con le componenti idrologiche (rif. Relazione Relazione di compatibilità con PPTR pag. 14).

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Marla Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



7

Figura 4: sovrapposizione del layout di progetto con le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici (rif. Relazione di compatibilità con PPTR pag. 16).

- 4) Gli impatti principali nella fase di cantiere e di dismissione sono legati alle attività che prevedono scavi e riporti per la costruzione delle trincee per la posa dei cavidotti, per la costruzione delle strade, per la costruzione delle fondazioni degli aerogeneratori e per l'allestimento delle aree di cantiere nei pressi di ciascun aerogeneratore. Le attività elencate comporteranno movimentazione di terreno e pertanto l'immissione in atmosfera di polveri e degli inquinanti contenuti nei gas di scarico dei mezzi d'opera. A tal proposito, **si rileva che non è stato sufficientemente relazionato sui possibili fattori di disturbo** (scavi, emissioni polverulente, gas di scarico dei veicoli e dei mezzi di cantiere, ecc.) al fine di adottare opportune misure di mitigazione, per la riduzione della produzione o la propagazione di polveri, quali: bagnatura delle piste di servizio non pavimentate in conglomerato cementizio o bituminoso; lavaggio delle ruote degli autocarri in uscita dal cantiere e dalle aree di approvvigionamento e conferimento dei materiali; bagnatura e copertura con teloni del materiale trasportato dagli autocarri; pulizia delle strade pubbliche utilizzate;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi
Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

- 5) Il proponente non indica nelle relazioni descrittive come avviene il trasporto degli aerogeneratori nell'area di installazione. Pertanto non risulta relazionato in merito agli effetti prodotti in termini ambientali ed eventuali opere compensative e/o mitigatrici;
- 6) Non risulta sufficientemente relazionato in merito agli impatti ambientali nell'area "logistica temporanea". Non risultano specificate:
- la gestione delle acque meteoriche (L.R. n. 26 del 9 dicembre 2013).
 - la gestione dei carburanti e lubrificanti da utilizzarsi per i mezzi di cantiere. Si osserva che il rifornimento di carburanti e lubrificanti nella fase di cantiere deve avvenire su un'area attrezzata e impermeabilizzata al fine di evitare possibili contaminazioni accidentali del suolo e sottosuolo. Le eventuali cisterne per lo stoccaggio di idrocarburi devono essere esterne e provviste di bacini di contenimento, opportunamente dimensionati in funzione della capacità delle cisterne medesime.
 - la gestione dei reflui civili (L.R. 26/2011);
- 7) Manca proposta di Piano di Monitoraggio Ambientale sia in fase di esercizio che in fase di cantiere;
- 8) Con particolare riferimento al documento di valutazione dell'impatto acustico, al SIA e alla valutazione di impatto elettromagnetico, si evidenzia quanto segue:
Il proponente ha prodotto relazione di impatto acustico che non si evince essere a firma di TCAA e pertanto al momento non accettabile. In detto documento comunque sono riscontrabili le seguenti criticità:
- Non è determinato il clima acustico ex ante con una adeguata campagna di indagine fonometrica da svolgersi sia in periodo di riferimento diurno che notturno;
 - I recettori sono indicati con mappa ma non adeguatamente descritti anche al fine di valutare una possibilità di valutazione della conformità del criterio differenziale;
 - È espressa una verifica della conformità ai limiti della zonizzazione acustica riferendosi al disturbo non espressamente quantificato ai recettori ma nulla è detto circa il rispetto della conformità anche a confine delle singole aree di disponibilità del Gestore;
 - Il proponente dichiara che l'impianto sorge in Classe III ma omette di dire, e conseguentemente, valutare che in adiacenza insistono aree classificate quali II e sinanche I;
 - Il suddetto documento nulla esprime o valuta in riferimento all'impatto acustico dalle attività di cantiere;
 - Per quanto attiene l'impatto elettromagnetico derivante dalla posa del cavidotto si evidenzia che in alcuni tratti non è verificata la conformità normativa. In detti casi non si ritiene accettabile quanto evidenziato dal proponente ossia che detto superamento è riscontrabile solo in fase di massimo esercizio e quindi in relazione al 10% di attività dell'impianto. E' necessario invece che il proponente indichi le misure atte a prevenire i superamenti stimati.
- 9) Non è stato sufficientemente relazionato in merito alla Valutazione di impatti cumulativi per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La valutazione non è stata effettuata secondo i criteri metodologici previsti dalla Determina del Dirigente Servizio Ecologia Regione Puglia n°162/2014 - (D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012 - Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio), in merito agli impatti cumulativi tra eolico e fotovoltaico e tra eolico ed eolico.
- 10) Non risulta sufficientemente relazionato in merito agli impatti cumulativi su natura e biodiversità. Con riferimento all'effetto barriera, gli impianti di grosse dimensioni (così come quello proposto dal proponente superiore a 30 MW) possono costringere sia gli uccelli che i mammiferi a cambiare

8

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC: dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



ARPA PUGLIA

Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

percorsi anche su distanze dell'ordine di alcuni chilometri. Manca studio di monitoraggio secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 2 marzo 2004, n°131, in cui sia previsto uno studio di monitoraggio preliminare così articolato ".... studio delle migrazioni diurne e notturne durante il passo primaverile e autunnale, da svolgersi mediante analisi bibliografica e sopralluoghi sul campo durante almeno una stagione idonea".

- 11) Per quanto riguarda "Terre e Rocce da scavo" in merito all'elaborato "Piano di utilizzo terre e rocce da scavo" (DocumentazioneSpecialistica_06) si espone quanto segue:

Si prende atto che il documento è stato elaborato ai sensi del D.P.R. 120/2017 ed in particolare secondo l'art. 24 tit. IV in quanto il proponente prevede il riutilizzo in situ dei materiali di scavo prodotti dalla realizzazione dell'opera consistente in un impianto eolico costituito da 11 aerogeneratori.

Inoltre, essendo la realizzazione dell'opera sottoposta a V.I.A. l'elaborato oggetto di valutazione riporta i contenuti richiesti dal comma 3 art. 24 del suddetto DPR.

Il proponente ha dichiarato a pag.10 di 16 che "si stima il riutilizzo in situ del 50% del materiale scavato per rinterri e livellamenti, pertanto il restante volume pari a 43.464 mc sarà conferito in discarica autorizzata".

Si evidenzia che il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti dovrà rispettare le condizioni riportate nell'art. 23 tit. III del DPR 120/2017.

Ai fini di ridurre l'impatto ambientale dell'opera che si intende realizzare, si chiede al proponente di considerare la possibilità di riutilizzare i materiali scavati in esubero conformi alle CSC in altro/i sito/i, da individuare prima della realizzazione dell'opera, secondo quanto previsto dal capo II del DPR suddetto, piuttosto che prevedere il loro conferimento in discarica.

9

In merito al piano di campionamento, alle modalità di realizzazione dello stesso e al numero e caratteristiche dei punti di indagine si ritiene che l'opera preveda due tipologie di scavo, scavo lineare (cavidotti e viabilità) e scavo areale (fondazioni e piazzali).

Pertanto, si reputa che le modalità di indagine da effettuare devono essere diverse secondo anche quanto riportato nell'All. 2 del DPR 120.

Quindi per scavi areali (piazzola di montaggio, scavo turbina e stazione di trasferimento) "il numero di punti d'indagine non potrà essere inferiore a tre e, in base alle dimensioni dell'area d'intervento, dovrà essere aumentato secondo i criteri minimi riportati nella tabella seguente."

Dimensione dell'area	Punti di prelievo
Inferiore a 2.500 metri quadri	3
Tra 2.500 e 10.000 metri quadri	3 + 1 ogni 2.500 metri quadri
Oltre i 10.000 metri quadri	7 + 1 ogni 5.000 metri quadri

Nel caso di scavi di opere lineari "il campionamento dovrà essere effettuato almeno ogni 500 metri lineari di tracciato", come nel caso specifico per la realizzazione dei cavidotti, delle stazioni di trasferimento e delle strade di accesso.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Brindisi

Via Giuseppe Maria Galanti n. 16 - Brindisi
tel. 0831 099501 fax 0831 099599
e-mail: dap.br@arpa.puglia.it
PEC: dap.br@arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Si prende atto e si condivide quanto previsto in merito al numero di campioni da prelevare secondo il volume scavato e profondità di campionamento da sottoporre ad analisi. Si prende atto e si condivide riferimento alla tabella 4.1 riportata nell'Allegato 4 del DPR 120/2017.

Complessivamente, alla luce di quanto sopra riportato, la valutazione è da intendersi allo stato attuale negativa.

Cordiali saluti

Il Direttore U.O.C. "Ambienti Naturali"
(Dott. Nicola Ungaro)

Il Direttore dei Servizi Territoriali
Il Direttore del Dipartimento
(Dott.ssa Anna Maria D'Agnano)